



ROMA CAPITALE

Segretariato – Direzione Generale
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
Servizio Assemblea Capitolina

12 MAG. 2014

N. di Protocollo.....

Rc 9013

Al Presidente della Commissione I
Al Presidente della Commissione IX
e, p.c.,: Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

Loro Sedi

- Oggetto:**
- Proposta n. 52/2014 (prot. n. 7993/2014).** Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni. (Dec. G.C. n. 25 del 30 aprile 2014)
 - Proposta n. 59/2014 (Prot. n. 8335/2014)** Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. (Dec. G.C. n. 35 del 30 aprile 2014)
 - Proposta n. 60/2014 (Prot. n. 8175/2014)** Verifica della quantità di aree destinate ad insediamenti per attività produttive industriali ed artigianali, da cedere in diritto di superficie nell'anno 2014 e determinazione dei relativi corrispettivi. (Dec. G.C. n. 34 del 30 aprile 2014)
 - Proposta n. 61/2014 (Prot. n. 8336/2014)** Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 riguardante il regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni. (Dec. G.C. n. 36 del 30 aprile 2014)

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, si trasmette, d'incarico del Presidente dell'Assemblea Capitolina, copia delle proposte di deliberazione indicate in oggetto per l'espressione del parere di rispettiva competenza.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



ROMA CAPITALE

BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 7993/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 28

52^a Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 25)

Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni.

Premesso che l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con Regolamento il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 ha approvato il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 marzo 1999, n. 27 del 25 febbraio 2002 e n. 26 del 3 marzo 2003 sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento, al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni normative introdotte dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 – Finanziaria 2000 – e dall'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modifiche;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005 il Regolamento, denominato "Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle relative norme attuative del PGTU", è stato oggetto di ulteriori modifiche anche al fine di esplicitare in modo più compiuto gli adempimenti posti a carico del cittadino e dell'amministrazione, e di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle occupazioni abusive;

Che, in seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e successive modificazioni, il Regolamento in materia di OSP e Cosap è stato oggetto di ulteriori modificazioni e integrazioni al fine di risolvere alcune problematiche di interpretazione e applicazione del dettato normativo, di rendere maggiormente efficaci alcune disposizioni e contrastare il fenomeno dell'abusivismo, nonché per dare attuazione ai criteri formulati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 9 del 1° febbraio 2010, concernente "Indirizzi per il Piano di tutela dell'immagine dell'area urbana della città del Comune di Roma eventualmente articolata per i territori municipali";

Che, in particolare, in attuazione dei criteri definiti dalla predetta deliberazione consiliare n. 9 del 2010 sono state previste misure di riduzione del canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate o

del restauro degli immobili e per quelle realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte vandaliche dagli immobili, nonché l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni necessarie all'esecuzione di interventi di restauro e manutenzione, eseguiti su edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi;

Che la Giunta Capitolina nella seduta dell'11 settembre 2013 ha approvato una Memoria avente ad oggetto "Indirizzi per l'introduzione, in favore delle Onlus nonché per le manifestazioni o iniziative di volontariato, dell'esenzione dal pagamento del canone e dei diritti di istruttoria dovuti per l'occupazione suolo pubblico";

Che, in ottemperanza a quanto indicato nella Memoria, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 85 del 29/30 novembre 2013, si è proceduto alla modifica del Regolamento in materia di OSP e Cosap, approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 75 del 2010, introducendo l'esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria previsti per la domanda di concessione per occupazione del suolo pubblico per le seguenti fattispecie: a) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione a tematiche connesse alle proprie attività, nonché alla raccolta di fondi; b) occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di volontariato;

Premesso, inoltre che ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento in materia di OSP e Cosap il canone per l'occupazione suolo pubblico è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella, Allegato C;

Che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 63, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le tariffe sono determinate sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività e degli interessi pubblici connessi all'occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

Che, con riferimento alla classificazione delle categorie stradali, attualmente il territorio di Roma Capitale comunale è articolato in quattro categorie, individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2726 del 20 luglio 1977;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 7 giugno 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista una tariffa speciale per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio come individuate dalla predetta deliberazione consiliare;

Che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento in materia di OSP e Cosap, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26 febbraio 2002 è stata individuata una nuova "zona speciale" in base a criteri maggiormente rispondenti al dettato dell'articolo 17 del Regolamento medesimo;

Considerato che sia la classificazione in categorie stradali che l'individuazione della "zona speciale" attualmente vigenti non rispecchiano più la reale situazione del territorio di Roma Capitale;

Che anche i valori dei coefficienti moltiplicatori fissati nell'allegato C), sono di data quantificazione e qualificazione, così come l'individuazione delle tipologie di attività economiche con cui è attualmente articolata la tariffa;

Che gli elementi costitutivi della tariffa di occupazione spazi ed aree pubbliche devono essere sottoposti ad una complessiva revisione, nei loro fattori costitutivi, nei valori e metriche vigenti, ponendo in essere un nuovo modello di valutazione del valore economico retraibile dalla concessione del suolo pubblico e del connesso sacrificio imposta dalla collettività a seguito del suo uso esclusivo;

Che si ritiene necessario un intervento di revisione complessiva della attuale classificazione in categorie delle aree di circolazione di Roma Capitale, allo scopo di

introdurre maggiore equità di trattamento tra zone di antica valorizzazione e zone di più recente espansione della città, riconsiderando inoltre con più aggiornate informazioni la perimetrazione e i valori della zona speciale;

Che, peraltro, l'attuale sistema normativo che disciplina la fiscalità generale e locale, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, ha eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali e alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;

Che, pertanto, nelle more della definizione di procedimento di revisione delle tariffe Cosap, appare opportuno effettuare un adeguamento delle tariffe per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche e una revisione dei coefficienti moltiplicatori, invariati dal 2010;

Che l'adeguamento delle tariffe e la revisione dei coefficienti moltiplicatori consentirà una maggiore disponibilità di risorse da dedicare al mantenimento dei servizi essenziali della città, nel rispetto delle incompressibili esigenze di Bilancio;

Visto l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento generale delle entrate, come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011;

Considerato che, in data 12 aprile 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 12 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Preso atto che, in data 12 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro ha attestato, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio;

Considerato che, in data 24 aprile 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario – Direttore Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di modificare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO**PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE:**

"Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni."

Tabella allegata al Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U..

Tariffe e moltiplicatori in vigore dal 1° gennaio 2014

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffe annue per mq/ml

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

	Normale	Speciale
I Categoria	106,26	159,39
II Categoria	95,63	143,45
III Categoria	85,01	127,52
IV Categoria	74,39	111,58

2. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

	Normale
I Categoria	42,51
II Categoria	38,26
III Categoria	34,01
IV Categoria	29,75

3. Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di carburante e chioschi edicole.

	Normale	Speciale
I Categoria	42,51	63,77
II Categoria	38,26	57,39
III Categoria	34,01	51,02
IV Categoria	29,75	44,63

4. Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo o con griglie e botole.

	Normale
I Categoria	44,28
II Categoria	39,85
III Categoria	35,42
IV Categoria	31,00

5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico.

	Normale
I Categoria	61,98
II Categoria	55,78

III Categoria 49,59

IV Categoria 43,39

6. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Normale

I Categoria 74,37

II Categoria 66,93

III Categoria 59,49

IV Categoria 52,06

Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche

Tipologia di attività	Descrizione Tipologia di Occupazione	Coefficiente
Pubblici esercizi	Occupazioni di suolo pubblico con chioschi, gazebo e simili	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in zona speciale	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone	1,4
Distributori di carburante e chioschi edicole	Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari vari (bar, ristorante, albergo, lavaggio auto, officina e simili)	1,2
	Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari connessi (lavaggio auto, officina e simili)	1,2
Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)	Occupazioni di suolo pubblico	1,3
Posteggi isolati fuori mercato	Occupazioni di suolo pubblico per singoli posteggi fuori mercato in zona speciale	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico per singoli posteggi fuori mercato in altre zone	1,4
Soste a rotazione	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - categoria ex deliberazione G.M. n. 3184 del 25/05/1988 e deliberazione G.M. n. 4828 punto 1) del 12/07/1989 - in zona speciale	10
	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - categoria ex deliberazione G.M. n. 9837 del 15/12/1988 - in zona speciale	4
	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - altre categorie	1,4
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo	Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni delle Legge 241/90, in materia di tutela ambientale paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini	1,5
Occupazioni ricorrenti	Occupazioni di suolo pubblico con durata da 60 a 180 gg.	1

CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffe giornaliere per mq/ml

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

	Normale	Speciale
I Categoria	1,34	2,01
II Categoria	1,20	1,80
III Categoria	1,06	1,60
IV Categoria	0,93	1,40

2. Occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative.

	Normale	Speciale
I Categoria	0,93	1,40
II Categoria	0,85	1,26
III Categoria	0,74	1,11
IV Categoria	0,66	1,00

3. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

	Normale
I Categoria	0,53
II Categoria	0,49
III Categoria	0,43
IV Categoria	0,38

4. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico.

	Normale
I Categoria	0,78
II Categoria	0,69
III Categoria	0,63
IV Categoria	0,54

5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico.

	Normale
I Categoria	0,93
II Categoria	0,85
III Categoria	0,74

IV Categoria 0,66

6. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da zero a due metri e rispettive aree di cantiere.

	Normale	Speciale
I Categoria	2,66	4,00
II Categoria	2,40	3,60
III Categoria	2,13	3,19
IV Categoria	1,88	2,81

7. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, destinate ad aree di cantiere.

	Normale	Speciale
I Categoria	1,11	1,68
II Categoria	1,00	1,50
III Categoria	0,88	1,31
IV Categoria	0,78	1,16

Coefficients moltiplicatori: Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche

Tipologia di attività	Descrizione Tipologie di Occupazione	Coefficiente
Pubblici esercizi	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in zona speciale	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone	1,4
Attività edilizia	Occupazioni di suolo pubblico con ponteggi senza passaggio pedonale sottostante	1,7
	Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 120 giorni e 180 giorni in caso di edifici monumentali e di pregio	1,7
Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative	Occupazioni di suolo pubblico utilizzato anche da terzi per scopo di lucro	2,5
Fiere e festeggiamenti	Occupazioni di suolo pubblico utilizzato per attività aventi scopo di lucro in zona speciale	2
	Occupazioni di suolo pubblico utilizzato per attività aventi scopo di lucro in altre zone	1,3
Realizzazione di riprese filmate e fotografiche	Occupazioni di suolo pubblico in zona speciale	1,6
	Occupazioni di suolo pubblico in altre zone	1,2
Venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Occupazioni di suolo pubblico realizzate nei mercati periodici	1
Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)	Occupazioni di suolo pubblico	1,5
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 90 giorni	2,5
	Occupazioni di suolo pubblico di larghezza superiore a 2 metri	2,5
Mercatini agricoli, dell'antiquariato e del collezionismo di natura temporanea (*)	Occupazioni di suolo pubblico in aree destinate a tali mercatini in zona speciale	3
	Occupazioni di suolo pubblico in aree destinate a tali mercatini in altre zone	2
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo	Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge n. 241/90, in materia di tutela ambientale paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini	1,5

(*) La tariffa di occupazione suolo pubblico sarà suscettibile di detrazione nel caso in cui i soggetti promotori abbiano partecipato a bandi che prevedano la contribuzione, a titolo di sponsorizzazione, per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento del decoro e della vita urbana nei Municipi ove hanno luogo le attività di che trattasi. L'importo della predetta detrazione sarà pari all'ammontare della somma versata a titolo di contributo.



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 8335/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 28

59ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 35)

Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006, come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni, entrato in vigore il 1° gennaio 2007;

Che all'art. 19 del predetto Regolamento sono fissate le norme per la redazione ed approvazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, delle norme tecniche e dei piani di localizzazione, mentre all'art. 20 sono individuati i criteri per l'elaborazione del Piano Regolatore stesso;

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 20 febbraio 2008 sono state avviate le attività amministrative propedeutiche alla redazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari di cui all'art. 19 del Regolamento Comunale, avvalendosi della collaborazione di Roma Entrate S.p.A., già legata al Servizio Affissioni e Pubblicità in virtù del contratto stipulato il 10 agosto 2007 in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale 375/2007;

Che con determinazione dirigenziale n. 2306 del 29 settembre 2008 è stato affidato alla Società Roma Entrate S.p.A. il compito di predisporre uno studio di fattibilità del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari;

Che la Società Roma Entrate S.p.A. in data 9 dicembre 2008 con nota n. 4194, acquisita in data del 17 dicembre 2008 al n. 89366 del protocollo, ha trasmesso lo studio di fattibilità;

Che con determinazione dirigenziale n. 3443 del 29 dicembre 2008 è stato affidato alla Società Roma Entrate S.p.A. il compito di redigere il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari conformemente allo studio di fattibilità;

Che con determinazione dirigenziale n. 1326 del 20 maggio 2009 è stata istituita una Commissione di Vigilanza sulla Redazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari con il compito di sovrintendere al monitoraggio ed alla verifica delle attività svolte nell'ambito del Contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 3443 del 29 dicembre 2008;

Che con nota n. 8628 del 29 settembre 2009, assunta in data 30 settembre 2009 al n. 65393 del protocollo, la Società Roma Entrate S.p.A. ha trasmesso lo studio di ricognizione delle fonti per la costruzione del quadro conoscitivo propedeutico alla predisposizione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, con il quale sono state selezionate le fonti informative di natura cartografica;

Che con determinazione dirigenziale n. 2390 del 30 settembre 2009 è stato approvato il predetto quadro conoscitivo per la redazione del Piano Regolatore;

Che con determinazione dirigenziale n. 3416 del 31 dicembre 2009 è stato approvato il Progetto Preliminare – Linee Guida, trasmesso dalla Società Roma Entrate

S.p.A. con nota 10713 del 30 dicembre 2009, acquisita in data 31 dicembre 2009 al n. 94776 del protocollo, dando mandato di proseguire nelle attività previste dal Contratto di Servizio;

Che in data 18 novembre 2010 con nota n. 5427 la Società Roma Entrate S.p.A. ha trasmesso una prima relazione definitiva al Piano Regolatore, lo schema normativo del Piano stesso e n. 29 tavole di elaborati grafici;

Che la proposta del Piano Regolatore è stata esaminata nell'ambito della Conferenza di Servizio indetta con gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico riportando parere favorevole nella seduta del 18 novembre 2010 (prot. n. 28277 del 22 novembre 2010);

Che con determinazione dirigenziale n. 3876 del 22 dicembre 2010 il dirigente pro tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità ha validato il Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, composto da Relazione, Schema normativo, Tavole di Piano e Quadro conoscitivo;

Che successivamente il Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, ai sensi all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) depositando, in data 27 aprile 2012, presso gli Uffici Regionali il Rapporto Preliminare Ambientale, unitamente all'istanza di verifica per l'avvio della procedura;

Che in data 17 dicembre 2012 il Direttore della Direzione Regionale Ambiente ha emesso il provvedimento di verifica del Piano Regolatore con determinazione n. A12913 esprimendo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio da considerarsi parte integrante della determinazione stessa;

Che nella seduta del 22 ottobre 2013 la Commissione Capitolina Commercio ha deciso l'attivazione del percorso di partecipazione pubblica al PRIP, fissando un termine di quaranta giorni per raccogliere osservazioni e idee dei cittadini sulla proposta di Piano Regolatore degli impianti pubblicitari;

Che, con nota prot. n. 13003 del 14 novembre 2013, la Società Æqua Roma ha formalmente depositato presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità la nuova redazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, adeguato alle intervenute prescrizioni della Regione Lazio, così composto:

1. Relazione al PRIP;
2. Norme tecniche di attuazione;
3. Tavole contenenti gli elaborati aggiornati di PRIP;
4. Conferenza di Servizio con MIBAC del 18 ottobre 2010;
5. Parere di verifica di assoggettabilità a VAS espresso dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio con determinazione n. A12913 del 17 dicembre 2012;

Che nei giorni 20/21/27/28 gennaio 2014 presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro, si è proceduto alla valutazione congiunta tra Æqua Roma e Roma Capitale delle osservazioni pervenute nell'ambito del percorso di partecipazione pubblica al PRIP;

Che, anche in esito alla procedura di partecipazione pubblica al Piano Regolatore, la Società Æqua Roma ha trasmesso, con nota prot. n. 2196 del 19 febbraio 2014, la versione aggiornata della Relazione, delle Norme tecniche di Attuazione del PRIP e le Tavole di Piano;

Ritenuto di stabilire che, a seguito dell'approvazione del presente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all'art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. "misure di salvaguardia" nelle more dell'adozione dei Piani di Localizzazione;

Considerato che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni

Preso atto che in data 18 aprile 2014 il Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione Lavoro ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Paciello";

Preso atto che, in data 28 aprile 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione Lavoro ha attestato – ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio;

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Tanto premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa approva il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", facendone parte integrale e sostanziale e costituito da:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavole di Piano:
 - Tavole 1.1-1.14 Zonizzazione e tipi stradali (scala 1:20.000);
 - Tavole 2.a-2.c Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria (scala 1:50.000);
- Quadro conoscitivo:
 1. Tavole A1.a-A1.c Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale Sistemi e ambiti del paesaggio (scala 1:50.000);
 2. Tavole A2.a-A2.c Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale Beni Paesaggistici (scala 1:50.000);
 3. Tavole A3.a-A3.c Sintesi del piano regolatore generale Sistemi e regole (scala 1:50.000);
 4. Tavole A4.a-A4.c Sintesi del piano generale del traffico urbano Classificazione della rete stradale e zone a traffico limitato (scala 1:50.000).

**ROMA CAPITALE
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI
PUBBLICITARI**

Normativa tecnica di attuazione

**Aggiornato a seguito del parere di verifica di assoggettabilità a VAS
espresso dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio con determinazione n.
12913 del 17.12.2012**



Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione Lavoro

Direttore Dott.ssa Virginia Proverbio
Dott. Francesco Paciello



ÆQUA ROMA

Aequa Roma Spa - Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive

Direttore Avv. Gianluca Giattino
Sig.ra Patrizia Biagi
Dott.ssa Valentina Bartolini

DEAssociati

DeA – società di ingegneria srl
arch. Georg Josef Frisch – direttore tecnico
ing. Andrea Giura Longo – coordinatore operativo
arch. Alessandro Abaterusso
arch. Giusi Arbia

ROMA CAPITALE – AEQUAROMA
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI- NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 - Ambito di applicazione.....	6
ART. 2 - Elaborati costitutivi	7
ART. 3 - Criteri generali del piano.....	9
ART. 4 - Definizioni	9
ART. 5 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici	10
ART. 6 - Edifici di interesse storico – architettonico.....	10
ART. 7 - Aree naturali protette.....	11
ART. 8 - Aree a verde pubblico.....	11
ART. 9 - Lungotevere	11
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE.....	12
ART. 10 - Tipi stradali.....	12
ART. 11 - Disposizioni generali relative alle strade.....	12
ART. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento.....	13
TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE	13
ART. 13 - Individuazione delle zone e sottozone.....	13
ART. 14 - Zona A	14
ART. 15 - Sottozona B1	14
ART. 16 - Sottozona B2	15
ART. 17 - Sottozona B3	15
ART. 18 -Delimitazione dei centri abitati.....	16

ROMA CAPITALE – AEQUAROMA	
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI- NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE	
TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	16
ART. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali.....	16
ART. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali	17
ART. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati	17
ART. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni	18
ART. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio	18
ART. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina	19
ART. 25 - Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio.....	19
ART. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio.....	19
ART. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali	20
TITOLO V – ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE.....	21
ART. 28 - Modalità di attuazione del piano	21
ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione	21
ART. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione.....	22
ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione	23
ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione.....	23
ART.33 - Aree a progettazione unitaria	25
TITOLO VI – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI.....	25
ART. 34 - Disposizioni generali	25
ART. 35 - Tipologie di impianto ammesse	26
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE	27
ART. 36 - Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale	27
SCHEDE TECNICHE	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il piano generale degli impianti e dei mezzi pubblicitari, in attuazione dei criteri contenuti nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni approvato con Deliberazione C. C. n. 37/2009, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, sull'intero territorio capitolino, la distribuzione degli impianti pubblicitari permanenti e degli impianti per pubbliche affissioni nonché la loro tipologia, dimensione, formato, superficie e caratteristiche, nel rispetto:

- della tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. e della L.R. 24/1998 e ss. mm. ii.;
- delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ii.);
- delle prescrizioni e dei vincoli dettati dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- delle norme generali e regolamentari in materia di installazione degli impianti pubblicitari.

Non sono disciplinati dal presente piano, essendo oggetto di specifici ed ulteriori provvedimenti in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni cui si rimanda:

- le disposizioni di carattere amministrativo relative al procedimento di rilascio, rinnovo e/o diniego, subentro, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'installazione e procedimenti conseguenti;

- le disposizioni in materia di canone per l'esposizione della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- la regolamentazione degli impianti temporanei;
- l'uso dei seguenti mezzi pubblicitari:
 - le insegne di esercizio, targhe, tende e simili;
 - le scritte su vetrine;
 - i mezzi collocati su palloni frenati;
 - i mezzi collocati su ed all'interno di veicoli o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o uso di pellicole;
 - i mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
 - i mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
 - i mezzi collocati su contenitori dei rifiuti solidi urbani;
 - le locandine, i manifestini e simili;
 - i cartelli o altri mezzi recati da persone;
 - i mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica;
 - i mezzi collocati in locali ed impianti aperti al pubblico e non visibili da strade e spazi pubblici;
- le modalità di installazione di mezzi pubblicitari all'interno delle stazioni della metropolitana ed all'interno delle aree ferroviarie, a loro volta disciplinate da piani regolatori specifici approvati anche in deroga alle presenti norme.

ART. 2 - Elaborati costitutivi

La disciplina del presente piano è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.

Sono elaborati prescrittivi:

a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;

b) i seguenti elaborati grafici:

- 1 – Zonizzazione e tipi stradali, costituita da 14 tavole in scala 1:20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 1.01 a 1.14;
- 2 – Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 2.a a 2.c.

Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala più dettagliata.

Costituiscono elaborati descrittivi, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:

a) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;

b) i seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:

- 1 - *Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Sistemi e ambiti del paesaggio*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da A1.a a A1.c;
- 2 - *Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Beni paesaggistici*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;

- 3 - *Sintesi del piano regolatore generale*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;
- 4 – *Sintesi del piano generale del traffico urbano – classificazione della rete stradale e ZTL*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c.

ART. 3 - Criteri generali del piano

Il presente piano comprende:

- la classificazione della rete stradale in base agli indici di affollamento che definiscono le quantità massima di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni consentita lungo i singoli tratti stradali;
- la suddivisione del territorio capitolino in zone e sottozone nelle quali è vietata la collocazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni o è ammessa secondo le tipologie definite nel Titolo VI;
- l'articolazione del territorio capitolino in ambiti territoriali per i quali sono stabilite le quantità massime di impianti per le diverse forme di esposizione pubblicitaria.

ART. 4 - Definizioni

Per *impianto pubblicitario* si intende qualunque manufatto vincolato in modo stabile con idonea struttura di sostegno e destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

Con *indice di affollamento* si esprime il rapporto fra la superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo un tratto stradale e la lunghezza del relativo tratto stradale; si esprime in metri quadrati (mq) di superficie

espositiva ogni 100 metri lineari (ml) di strada. L'indice di affollamento è calcolato per tratti stradali non inferiori a 50 metri lineari.

ART. 5 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici

L'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 49 e 153 del citato D. Lgs..

ART. 6 - Edifici di interesse storico – architettonico

Sugli edifici di interesse storico-architettonico individuati nelle tavole da 1.01 a 1.14 e nelle relative pertinenze è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni.

Nelle aree e lungo le strade in cui è consentita l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ai sensi delle presenti norme, entro una distanza inferiore a 10 metri dagli edifici di interesse storico-architettonico e dalle relative pertinenze, è ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di cui al Titolo VI:

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70.

ART. 7 - Aree naturali protette

Nelle aree naturali protette istituite, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari. Tale divieto è esteso alle aree individuate quali aree naturali protette proposte per l'istituzione e l'ampliamento nel piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Roma.

Lungo le strade di avvicinamento alle aree naturali protette l'istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, qualora consentita dalle norme del presente piano, deve garantire la tutela delle visuali su tali aree.

ART. 8 - Aree a verde pubblico

Nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui agli artt. 13, 16 e 17, nelle quali è ammessa esclusivamente l'istallazione di impianti di proprietà di Roma Capitale e destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.

Nelle sottozone B2 e B3, ad esclusione delle aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle aree già attrezzate ed in consegna al servizio giardini, sono ammesse deroghe per progetti unitari finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione delle aree di verde pubblico in accordo con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde - Protezione Civile.

ART. 9 - Lungotevere

Lungo i lungotevere lato Tevere è consentita esclusivamente l'istallazione di impianti capitolini destinati a comunicazioni istituzionali nel rispetto degli indici di affollamento

di cui all'art. 12 e limitatamente alla tipologia di impianto 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200 di cui al Titolo VI.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

ART. 10 - Tipi stradali

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, la rete stradale è articolata nei seguenti 8 tipi, rappresentati nelle tavole da 1.01 a 1.14, distinti in base ai relativi indici di affollamento ed individuati dalle seguenti sigle:

- ST04;
- ST08;
- ST12;
- ST16;
- ST20;
- ST24;
- ST28;
- ST32.

ART. 11 - Disposizioni generali relative alle strade

Tutte le disposizioni della presente normativa relative alla collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade, le piazze e i larghi valgono anche per tutte le collocazioni in vista di essi.

ART. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento

Lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi da ST04 a ST32 è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni nel rispetto dei seguenti indici massimi di affollamento:

Indice massimo di affollamento (mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada)

tipi	per impianti posti su suolo e beni comunali	per impianti posti su suolo e beni privati o pubblici non comunali
ST04	4	0,5
ST08	8	1
ST12	12	1,5
ST16	16	2
ST20	20	2,5
ST24	24	3
ST28	28	3,5
ST32	32	4

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE

ART. 13 - Individuazione delle zone e sottozone

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nelle seguenti zone e sottozone rappresentate nelle tavole da 1.01 a 1.14:

- **zona A**, che include le aree in cui è vietata l'installazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni;
- **zona B**, che include le aree in cui l'installazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni è ammessa secondo le modalità disciplinate dalla presente normativa tecnica di attuazione:

- sottozona B1, che comprende le aree incluse all'interno del tracciato delle mura aureliane, delle mura gianicolensi e delle mura vaticane;
- sottozona B2, che include le aree esterne al tracciato delle mura e incluse all'interno del tracciato dell'anello ferroviario ed il quartiere dell'EUR;
- sottozona B3, che comprende tutte le restanti aree esterne al tracciato dell'anello ferroviario ed al quartiere dell'EUR.

ART. 14 - Zona A

Nella zona A è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni. Il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all'art. 10.

Nella zona A è ammessa l'installazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all'interno della zona B.

ART. 15 - Sottozona B1

Nella sottozona B1 l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12.

Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:

- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100;
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70;
- 4.B - Impianto su parete cieca.

ART. 16 - Sottozona B2

Nella sottozona B2 è consentita l'installazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12, delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni di cui al Titolo VI:

- 1.A - Cartello SPQR – formati 200x200, 300x200;
- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140;
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100;
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70;
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70;
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70;
- 3.A – Cartello – formati 120x180, 140x200, 300x200;
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 140x200;
- 3.C – Palina – formati 70x100, 100x100;
- 4.A – Tabelle - formati 120x180, 140x200, 300x200;
- 4.B - Impianto su parete cieca.

ART. 17 - Sottozona B3

Nella sottozona B3 è consentita l'installazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento

to riportati all'art. 12, di tutte le tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni riportati nel Titolo VI.

ART. 18 -Delimitazione dei centri abitati

Nella zona B3 esterna alla vigente delimitazione dei centri abitati approvata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 si applicano le norme della zona A, fino all'approvazione di una nuova delimitazione.

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

ART. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nei seguenti 7 ambiti territoriali rappresentati nelle tavole da 2.a a 2.c.:

- Ambito territoriale n. 1: corrispondente al territorio del I Municipio;
- Ambito territoriale n. 2: corrispondente ai territori del II, del III e del IV Municipio;
- Ambito territoriale n. 3: corrispondente ai territori del V, del VI e del VII Municipio;
- Ambito territoriale n. 4: corrispondente ai territori dell'VIII e del IX Municipio;
- Ambito territoriale n. 5: corrispondente al territorio del X Municipio;
- Ambito territoriale n. 6: corrispondente ai territori del XI, del XII e del XIII Municipio;
- Ambito territoriale n. 7: corrispondente ai territori del XIV e del XV Municipio;

ART. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali

In ogni ambito territoriale la superficie espositiva massima degli impianti ammessi per le diverse forme di esposizione pubblicitaria, è riportata in metri quadrati nella seguente tabella:

Forme di esposizione pubblicitaria per ambiti territoriali

ambiti territoriali	Impianti da attribuire ai privati (mq)	Impianti per Pubbliche Affissioni (mq)	Impianti pubblicitari di servizio (mq)	Impianti di proprietà pubblica non comunali (mq)	Impianti da collocare nei mercati privati (mq)	Totale (mq)
1	5.150	1.200	450	850	850	8.500
2	17.100	3.900	1.400	2.800	2.800	28.000
3	19.050	4.350	1.560	3.120	3.120	31.200
4	8.150	1.900	670	1.340	1.340	13.400
5	18.980	4.350	1.550	3.110	3.110	31.100
6	8.900	2.050	730	1.460	1.460	14.600
7	6.800	1.600	560	1.120	1.120	11.200
Totale (mq)	84.130	19.350	6.920	13.800	13.800	138.000

ART. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati

La superficie espositiva massima degli impianti da riservare ai privati, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti ivi inclusi sia quelli di proprietà di privati per affissioni dirette sia quelli di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

In ciascun ambito territoriale non meno del 40% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

ART. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni

Le superficie espositiva massima degli impianti per pubbliche affissioni, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti di proprietà di Roma Capitale destinati ad affissioni sia di natura commerciale sia prive di rilevanza economica disciplinate dall'art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993.

In ciascun ambito territoriale non meno dell'80% della predetta superficie espositiva è riservata ad affissioni prive di rilevanza economica di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari di servizio, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti appartenenti alle tipologie di cui al successivo Titolo VI.

In ciascun ambito territoriale non meno del 50% della predetta superficie espositiva è riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano la cui installazione è subordinata all'approvazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici; l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità dello spazio pubblico ed alla tutela della sicurezza stradale, la cui congruità è valutata in sede di conferenza di servizi tra gli enti e i settori coinvolti e la cui approvazione spetta agli organismi competenti in materia di opere pubbliche.

I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore di piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.

ART. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina

La superficie espositiva massima degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti collocati su aree e beni di proprietà privata o pubblica non comunale ivi inclusi quelli collocati sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

In ciascun ambito territoriale non oltre il 25% della predetta superficie espositiva può essere riservata ad impianti collocati nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

Le quote di detta superficie da riservare agli impianti collocati rispettivamente sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, sono definite, per ciascun ambito territoriale, dall'Amministrazione Capitolina d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio.

ART. 25 - Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio

L'installazione degli impianti pubblicitari sui banchi fissi del commercio e sulle edicole dei giornali, è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisce le specifiche modalità tecniche.

ART. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio

Nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, ricadenti nelle sottozone B2 e B3 è ammessa l'installazione

di impianti pubblicitari, nel rispetto delle quantità stabilite dall'art. 24, alle seguenti condizioni:

- la superficie espositiva totale in ciascuna area non sia superiore al 3% della superficie occupata dalla stazione di servizio o dal parcheggio;
- le tipologie degli impianti siano conformi a quanto disposto per la relativa sottozona;
- gli impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli ingressi.

ART. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari riservata ai mercati rionali, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti collocati sia all'interno dei mercati rionali, sulle edicole e sui chioschi, sia sul perimetro anche esterno dei mercati stessi.

La ripartizione di dette superfici espositive per ciascun mercato rionale è definita dall'Amministrazione Capitolina, d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio, tenendo conto della dimensione del mercato e della disponibilità di spazi idonei all'installazione degli impianti.

Gli impianti pubblicitari collocati nei mercati rionali e visibili dall'esterno, devono essere conformi alle tipologie previste per la relativa sottozona.

Nei mercati rionali individuati come edifici di interesse storico-architettonico ai sensi all'art. 6, l'installazione degli impianti pubblicitari è ammessa esclusivamente nelle aree interne, sulle edicole e sui chioschi.

L'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisca le specifiche modalità tecniche.

TITOLO V – ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

ART. 28 - Modalità di attuazione del piano

Il presente piano si attua tramite strumenti di dettaglio e di specificazione, denominati piani di localizzazione.

L'istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ed il rilascio del relativo titolo autorizzativo, è subordinata all'approvazione dei relativi piani di localizzazione.

ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

I piani di localizzazione sono riferiti ad aree individuate dall'Amministrazione Capitolina, in funzione di esigenze di interesse pubblico secondo i seguenti criteri:

- ciascun piano di localizzazione è riferito a un'area comprendente tutti gli impianti visibili dalle strade, dalle piazze e dai larghi oggetto del piano;
- ciascun'area soggetta a progettazione unitaria, è inclusa in un unico piano di localizzazione;
- ciascuno spazio pubblico individuato nella toponomastica capitolina come piazza, largo, piazzale e simile, è incluso in un unico piano di localizzazione esteso a una fascia di larghezza adeguata a comprendere tutti gli impianti visibili dello spazio pubblico oggetto del piano;

La perimetrazione dell'area da sottoporre a piano di localizzazione, è approvata con provvedimento del dirigente responsabile del servizio affissioni e pubblicità.

ART. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione, in coerenza con le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari, devono:

determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, da localizzare su suolo e beni di Roma Capitale, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l'applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all'art. 12 sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi stradali di cui all'art. 10;

- ripartire la superficie di cui alla lettera a) secondo la seguente suddivisione:
 - 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale, di cui all'art. 21;
 - 16% da destinare alle pubbliche affissioni di cui all'art. 22;
 - 6% da riservare ad impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 23;
- determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari da localizzare su suolo e beni privati o pubblici non comunali, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l'applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all'art. 12 sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi di cui all'art. 10;
- definire la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo le strade, le piazze ed i larghi, inclusi all'interno dell'area oggetto del piano, stabilendo per ciascuna ubicazione dell'impianto, la tipologia, il formato e la dimensione dello stesso, secondo le disposizioni definite al Titolo VI e nel rispetto degli indici massimi di affollamento relativi ai singoli tratti stradali stabiliti all'art. 12 e in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c). Ai fini del rispetto delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.) e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall'amministrazione capitolina, tali

collocazioni possono prevedere una tolleranza massima di 50 metri, in relazione allo stato effettivo dei luoghi.

Nell'ambito dei piani di localizzazione può essere distribuita fino al 15% della superficie espositiva di cui alla lettera a) lungo le strade, le piazze ed i larghi non classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e ricadenti nelle sottozone B2 e B3, di cui all'art. 13, nel rispetto dell'indice massimo di affollamento di 4 mq di superficie espositiva, ogni 100 ml e limitatamente alle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70.

ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione possono essere redatti:

- a cura di Roma Capitale;
- a cura dei Municipi, limitatamente alle aree ricadenti nei rispettivi territori di competenza;
- per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.

ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento capitolino sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di proposta e di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali.

Qualora nell'area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni occorre acquisire, prima dell'adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante dei relativi enti tutori competenti per territorio. A tali fine sono attivate specifiche conferenze di servizio finalizzate in particolare all'individuazione di criteri omogenei per la localizzazione degli impianti pubblicitari nelle aree in prossimità a quelle vincolate.

Entro quindici giorni dall'adozione, gli elaborati relativi al piano di localizzazione sono inseriti in apposita sezione del sito internet di Roma Capitale e del sito internet dei Municipi competenti per territorio.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, chiunque può far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice o via web e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori.

Entro il medesimo termine l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un'incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito internet di Roma Capitale, sul sito internet del Municipio competente e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Capitolina assicura la presenza dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze, in un apposito documento.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la Giunta Capitolina approva il Piano di localizzazione deducendo sulle osservazioni presentate.

ART.33 - Aree a progettazione unitaria

Le aree a progettazione unitaria sono rappresentate nelle tavole da 2.a a 2.c. In dette aree deve essere adottata particolare attenzione nella progettazione dell'impiantistica pubblicitaria, nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del contesto urbano.

Ciascuna area a progettazione unitaria deve essere oggetto di un unico piano di localizzazione, finalizzato a garantire un corretto inserimento dell'impiantistica pubblicitaria nel contesto urbano, secondo criteri di omogeneità. Lungo i singoli spazi pubblici, gli impianti devono essere localizzati per gruppi omogenei della stessa tipologia e formato, secondo una sequenza regolare, con i medesimi allineamenti, orientamenti e altezze rispetto al suolo.

Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati specifici progetti-tipo degli impianti, anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino, con l'obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l'integrazione con gli elementi dell'arredo urbano.

TITOLO VI – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

ART. 34 - Disposizioni generali

Le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, devono essere conformi ai parametri descritti nelle schede tecniche allegate alle presenti norme.

Dette schede contengono, per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano e per ciascuna tipologia di impianto:

- la descrizione;
- le dimensioni ed i formati;

- le distanze minime fra gli impianti;
- i formati ammessi nelle sottozone di piano;
- alcune prescrizioni particolari.

Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, devono essere conformi a quanto disciplinato dall'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e dal capo I, Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e dalle norme regolamentari vigenti.

Le prescrizioni relative alle regole di posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali, non descritte nelle schede tecniche, sono definite dalle vigenti disposizioni regolamentari dell'amministrazione capitolina.

Gli impianti pubblicitari illuminati o luminosi devono essere progettati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 23/2000 ed del relativo regolamento regionale n. 08/2005 sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Sulla base delle schede tecniche allegate, l'amministrazione capitolina predispone i progetti-tipo degli impianti da approvarsi in sede di Giunta Capitolina. Tali progetti-tipo, da adottarsi per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano, devono garantire l'omogeneizzazione degli impianti di tipo privato e quelli di proprietà di Roma Capitale, differenziati con l'apposizione di idoneo logo.

ART. 35 - Tipologie di impianto ammesse

Nelle schede allegate alle presenti norme sono disciplinate le seguenti tipologie di impianto, rappresentate in forma grafica a titolo esemplificativo:

1. Impianti di proprietà comunale e per pubbliche affissioni

- 1.A - Cartello SPQR – formati 200x200, 300x200
- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140,
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100

- 1.D - Parapedonale SPQR – formato 100x70

2. Impianti pubblicitari di servizio

- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70,

3. Impianti per privati e ditte pubblicitarie su suolo capitolino

- 3.A – Cartello – formati 120x180, 140x200, 300x200
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 140x200, 300x200
- 3.C – Palina – formati 70x100, 100x100

4. Impianti su suolo e beni privati o pubblici non capitolini


- tutti quelli del punto precedente e in più
- 4.A – Tabella - formati 120x180, 140x200, 300x200
- 4.B - Impianto su parete cieca
- 4.C - Impianto su tetto o terrazzo

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

ART. 36 - Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale

A seguito dell'entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate.

SCHEDE TECNICHE

IMPIANTO TIPO: 1.A - CARTELLO SPQR


- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto

Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso, deve riportare il logó del comune di Roma.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	2.00 m	2.00 m	1.50 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
2.00x2.00	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
2.00x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 1.B CARTELLO per PPA

Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma e la dicitura *pubbliche affissioni*.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	1.40 m	2.00m	1.50 m
3	3.00 m	1.40 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.00x1.40	25 m	25 m
1.40x2.00	25 m	25 m
3.00x1.40	25 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.40	SI	SI	SI
1.40x2.00	SI	SI	SI
3.00x1.40	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 1.C PALINA SPQR

Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso o non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	1.00 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x1.00	25 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.00	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 1.D PARAPEDONALE SPQR**Descrizione**

Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali, non illuminato, deve riportare il logo del comune di Roma.

Dimensioni dell' Impianto

formato	A	B	C
1	1.00 m	0.70 m	0.30 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x0.70	anche in sequenza	25 m


Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

La sequenza deve essere composta da 3 a 5 impianti.

IMPIANTO TIPO: 2.A PARAPEDONALE			
		<p>A: dimensione orizzontale del pannello espositivo</p> <p>B: dimensione verticale del pannello espositivo</p> <p>C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto</p>	
Descrizione			
Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali, non illuminato.			
Dimensioni dell' Impianto			
Formato	A	B	C
1	1.00 m	0.70 m	0.30 m
Distanze minime da altri impianti			
formato	della stessa tipologia	di altra tipologia	
1.00x0.70	anche in sequenza	25 m	
Formati ammessi			
	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	NO	SI	SI
Prescrizioni particolari			
La sequenza deve essere composta da 3 a 5 impianti.			
			SCHEDA: 5/12

IMPIANTO TIPO: 2.B PALINE CON OROLOGIO

Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassetto, luminoso o non luminoso.

Dimensione dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	1.00 m	0.70 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x0.70	100 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

L'orologio deve essere dotato di regolazione automatica dell'ora esatta con segnale radio o satellitare.

IMPIANTO TIPO: 3.A CARTELLO

- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto

Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.20 m	1.80m	1.50 m
2	1.40 m	2.00 m	1.50 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.20x1.80	NO	SI	SI
1.40x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 3.B CASSONETTO, PLANCIA, VETRINA


- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto
- D: spessore del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo, mono o bifacciale a cassonetto con doppi sostegni laterali, luminoso o non luminoso, possono contenere anche impianti elettronici e schermi a messaggi variabili.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	1.20 m	1.80m	1.50 m	0.25 m
2	1.40 m	2.00 m	1.50 m	0.25 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m	0.25 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m


Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.20x1.80	NO	SI	SI
1.40x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 3.C PALINA				
		<p>A: dimensione orizzontale del pannello espositivo</p> <p>B: dimensione verticale del pannello espositivo</p> <p>C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto</p> <p>D: spessore del supporto espositivo</p>		
Descrizione				
Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso e non luminoso.				
Dimensioni dell' impianto				
formato	A	B	C	D
1	0.70 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m
2	1.00 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m
Distanze minime da altri impianti				
formato	della stessa tipologia	di altra tipologia		
0.70x1.00	25 m	25 m		
1.00x1.00	25 m	25 m		
Formati ammessi				
formato	zona B1	zona B2	zona B3	
0.70x1.00	NO	SI	SI	
1.00x1.00	NO	SI	SI	
Prescrizioni particolari				
Nessuna.				
				SCHEDA: 9/12

IMPIANTO TIPO: 4.A TABELLE

Descrizione

Supporto espositivo monofacciale ancorato su pareti o muri di recinzioni.

Dimensioni

formato	A	B	C	D
1	1.20 m	1.80 m	1.50 m	0.20 m
2	1.40 m	2.00 m	1.50 m	0.20 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25m	25m
3.00x2.00	50m	25m

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.20x1.80	NO	SI	SI
1.40x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 4.B IMPIANTO SU PARETE CIECA

Descrizione

Supporto espositivo monofacciale, illuminati o non illuminato, fissato in aderenza alla parete dell'edificio.

Dimensioni


Le dimensioni sono variabili, possono occupare tutta o parte della facciata.

Formati ammessi

zona B1	zona B2	zona B3
SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Possono essere installati esclusivamente su pareti o porzioni di pareti prive di finestrate, aperture, aggetti, elementi decorativi.

IMPIANTO TIPO: 4.C IMPIANTI SU TETTI O TERRAZZI

Descrizione

Supporto espositivo monofacciale, luminoso o illuminato, posto sui tetti o sui terrazzi degli edifici.

Dimensioni

La base A non può superare il 70% della larghezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria (esclusi gli aggetti).

L'altezza B non può superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un'altezza massima di 6.00 m.

La distanza dal filo del fabbricato alla base dell'insegna non può superare 1/3 dell'altezza della stessa.

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 8175/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 28

60ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 34)

Verifica della quantità di aree destinate ad insediamenti per attività produttive industriali ed artigianali, da cedere in diritto di superficie nell'anno 2014 e determinazione dei relativi corrispettivi.

Premesso che, l'art. 172, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede l'adozione di una deliberazione da allegare al Bilancio di previsione, con la quale il Comune verifica la quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

Che in data 15 luglio 1980, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3253 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano degli insediamenti produttivi, ex art. 27 legge 22 ottobre 1971 n. 865, di cui faceva parte l'area di Acilia-Dragona;

Che, pur in presenza della decadenza del piano sopra citato, avvenuta in data 15 luglio 1990, le uniche aree disponibili per l'attuazione di un programma di iniziativa pubblica per industria ed artigianato insistono nel comprensorio di Acilia-Dragona, trattandosi di aree non soggette a procedure di esproprio, in quanto già di proprietà capitolina;

Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 dell'11-12 dicembre 2000 i corrispettivi a carico dei concessionari venivano confermati in L/mq. 19.279, di cui L/mq. 7.003 a titolo di oneri di acquisizione delle aree, e L/mq. 12.276 per anticipo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per le aree del settore industriale; ed in L/mq. 17.872, di cui L/mq. 7.003 a titolo di oneri di acquisizione delle aree e L/mq. 10.869 per anticipo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per le aree del settore artigianale;

Che l'Istat ha reso disponibile direttamente via web sulla home page del sito istituzionale il servizio Rivaluta (<http://rivaluta.istat.it>) con il quale in data 18 settembre 2013 si è calcolata la variazione percentuale degli indici dei prezzi verificatasi nel periodo che va da luglio 2010 ad agosto 2013 (Euro 4,76 al mq. a titolo di oneri di acquisizione delle aree) ai fini della rivalutazione del corrispettivo di concessione delle aree da applicare alle prossime assegnazioni di lotti artigianali ed industriali ubicati all'interno del comprensorio di Acilia-Dragona;

Che con successivi atti, da ultimo la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 80 del 28 novembre 2013 i predetti corrispettivi venivano stabiliti, secondo le variazioni percentuali comunicate dall'Istat in Euro 10,37 per il settore artigianale di cui Euro 4,76 al mq. a titolo di oneri di acquisizione delle aree e Euro 5,61 al mq. per anticipo quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; e in Euro 11,10 al mq. per il settore industriale, di cui Euro 4,76 al mq. a titolo di oneri di acquisizione delle aree e Euro 6,34 per anticipo quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Che, da un esame degli atti in possesso della U.O. S.U.A.P. Area Localizzazione Attività Produttive Acilia-Dragona i lotti artigianali/industriali, attualmente liberi da ogni tipo di attività per i quali si prevede di avviare le procedure per la concessione degli stessi nel corso del 2014 sono i seguenti:

CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

n. lotto	mq	€ al mq	€ al mq x mq
16/a	2.479,00	10,37	€ 25.707,23
22/a	2.479,00	10,37	€ 25.707,23
25/a	4.471,43	10,37	€ 46.368,72
31/a	2.292,30	10,37	€ 23.771,15
37/a	2.289,56	10,37	€ 23.742,73
39/a	2.194,14	10,37	€ 22.753,23
41/a	2.212,43	10,37	€ 22.942,89
Totale lotti artigianali	mq. 18.417,86		€ 191.182,84
5/i	4.277,00	11,10	€ 47.474,70
6/i	4.809,65	11,10	€ 53.387,11
11/i	2.981,40	11,10	€ 33.093,54
13/i	3.246,98	11,10	€ 36.041,47
25/i	2.927,79	11,10	€ 32.498,46
46/i	3.689,50	11,10	€ 40.953,45
Totale lotti industriali	mq. 21.932,32		€ 243.448,73
TOTALE	mq. 40.350,18		€ 434.631,57

Che in data 13 marzo 2014, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive-Formazione-Lavoro, quale responsabile del Servizio – ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F.R. Nicastro”;

Preso atto che, in data 13 marzo 2014, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive-Formazione-Lavoro, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio;

Che in data 23 aprile 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell’11-12 dicembre 2000 n. 213;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 80 del 28 novembre 2013;

Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

- che, nel corso dell’anno 2014 si potrà procedere alla concessione in diritto di superficie dei lotti individuati in premessa, attualmente liberi e destinati ad insediamenti produttivi, in aree di proprietà capitolina, site nel comprensorio di Acilia-Dragona, per una superficie stimata di mq. 18.417,86 per il settore artigianale e mq. 21.932,32 per il settore industriale per un totale di mq. 40.350,18;
- di stabilire, per l’anno 2014, il corrispettivo di concessione delle aree in diritto di superficie nel comprensorio di Acilia-Dragona in Euro 10,37 al mq. per il settore artigianale e in Euro 11,10 per il settore industriale, di cui:
 - a) Euro 4,76 al mq. a titolo di oneri di acquisizione delle aree;
 - b) per anticipo quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:
 - Euro 5,61 al mq. per aree destinate ad attività artigianali;
 - Euro 6,34 al mq. per aree destinate ad attività industriali.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria correlati al contributo per il permesso di costruire saranno calcolati sulla base delle tabelle e delle correlate tariffe disciplinate dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31 del 19 luglio 2012.

L’Ufficio si riserva di individuare eventuali lotti artigianali/industriali siti nel comprensorio di Acilia-Dragona che si rendessero disponibili ed in possesso dei necessari requisiti per poter essere assegnati nel rispetto di quanto disciplinato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 213/2000.

L'importo presunto per l'anno 2014 derivante dai corrispettivi delle concessioni dei n. 13 lotti da assegnare, di cui n. 7 artigianali e n. 6 industriali, ammonta complessivamente ad Euro 434.631,57 di cui Euro 191.182,84 per il settore artigianale ed Euro 243.448,73 per il settore industriale.

L'entrata nella misura dovuta, sarà accertata sul Centro di Ricavo 2PR del Bilancio 2014, con successivi atti e registrata sulla risorsa Titolo 4 Categoria 05 Risorsa 6200 Voce Economica 0B17.



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 8336/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 28

61ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 36)

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 riguardante il Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni".

Premesso che in sede di concreta applicazione di alcune norme regolamentari concernenti il settore di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, sono emerse criticità in ordine alle quali appare opportuno apportare modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, come di seguito specificate della presente deliberazione;

Che le modifiche in questione sono, tra l'altro, tutte finalizzate a dare concreta applicazione ai principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Che, inoltre, con riferimento alla procedura di riordino di cui alle deliberazioni Consiglio Comunale n. 254/1995 e s.m.i. e Giunta Comunale n. 1689/1997 e s.m.i., nonché alle previsioni di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009 art. 34, commi 9 e 10, occorre prendere atto del lungo tempo trascorso dall'avvio della stessa, della diversa ubicazione in cui si sono trovati moltissimi impianti rispetto alla posizione originale di cui all'istanza di riordino, dell'insistenza sul territorio di cui tali impianti hanno beneficiato nel tempo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni regolamentari e del Codice della Strada, della modifica dello stato dei luoghi e della viabilità nel frattempo intervenuti, nonché dei sopralluoghi dagli Uffici effettuati nel corso degli anni;

Che tutti gli elementi sono stati valutati e recepiti dall'Amministrazione all'interno del procedimento di inserimento nella Nuova Banca Dati dell'anno 2009 come descritto nelle deliberazioni di Giunta Capitolina n. 116/2013 e n. 425/2013;

Che, pertanto, non può che confermarsi che il predetto inserimento ha determinato la chiusura del procedimento di riordino in aderenza con le statuizioni di cui ai precedenti atti giuntali;

Ritenuto che, in considerazione anche delle normative statale e sovranazionale nel frattempo intervenute, le quali obbligazione ad una pianificazione da attuarsi a mezzo procedure di evidenza pubblica, la riconosciuta autorizzazione all'insistenza sul territorio a partire dall'anno 2009 di tutti gli impianti alla procedura non possa essere ulteriormente protratta oltre il 31 dicembre 2014, se non per il tempo necessario ad adottare gli atti gestionali conseguenti all'approvazione degli strumenti di pianificazione previsti per legge;

Che, per quanto sopra considerato e previsto, deve ritenersi superata l'esigenza di esaminare tutte le ulteriori istanze presentate all'interno del procedimento di riordino e

non confluite nella predetta Nuova Banca Dati, trattandosi di richieste di posizioni non solo confliggenti con il modello legislativo di pianificazione territoriale da attuarsi con procedere ad evidenza pubblica, ma ormai tanto risalenti nel tempo da essere non più riconducibili all'attuale assetto del territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 507/1993;

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che in data 17 aprile 2014 il Dirigente dalla U.O. Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Paciello”;

Preso atto che, in data 23 aprile 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: V. Proverbio;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa, delibera di approvare modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, come di seguito riportate:

Deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009

Art. 4, comma 1, dopo la lettera s) inserire la nuova lettera: t) pellicolazione su suolo pubblico;

Art. 4, comma 2, dopo la lettera g) inserire la nuova lettera: h) la pubblicità esposta su carrelli, cicli, motocicli e simili;

Art. 4 aggiungere il comma 2 bis: “Le esposizioni pubblicitarie non espressamente ricomprese tra quelle di cui al comma 1 si intendono vietate”;

Art. 6, comma 1 sostituire le parole “contenitori dei rifiuti solidi urbani” con le parole “contenitori della raccolta differenziata” e sostituire le parole “cabine di trasformazione elettrica” con le parole “cabine e armadi per servizi di pubblica utilità”;

Art. 6, comma 1 bis dopo le parole “di cui al presente articolo”, aggiungere le parole: “nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi artt. 19 e 20” e dopo le parole “pianificazione del territorio”, aggiungere le parole “anche distanti non oltre 100 mt. dalla postazione di noleggio bici”;

Art. 6 aggiungere il comma 1 ter “Le esposizioni pubblicitarie in deroga ai limiti di cui al presente articolo, nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi artt. 19 e 20 sono determinate mediante l’approvazione di progetti specifici da parte della Giunta Capitolina”;

Art. 7, comma 1 bis sostituire le parole “quattro lotti territoriali” con le parole “massimo 10 lotti”;

Art. 7, comma 2 sostituire le parole “quattro lotti territoriali” con le parole “lotti”;

Art. 7 aggiungere il comma 2 bis “Non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell’Amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente regolamento e nel caso in cui abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”;

Art. 10 eliminare le parole “pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni; in ogni caso, non vi è obbligo, da parte del Comune, di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio e dopo la parola “durata” aggiungere la parola “decennale”;

Art. 12 inserire il comma 2 bis con la seguente dicitura “Il soggetto autorizzato ha altresì l’obbligo di procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi secondo le prescrizioni fissate dalla Giunta Capitolina o dal bando di gara”;

Dopo l’articolo 12 inserire l’articolo 12 bis con la seguente rubrica “Contenuto del messaggio pubblicitario” e il comma “è vietata l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo e alla violenza”;

Art. 18 comma 1 lettera c) dopo le parole “parchi pubblici e ville storiche nonché le vie che delimitano il perimetro di queste” aggiungere le parole “, per tutta la carreggiata”;

Art. 19 comma 3 eliminare la parola “Regolatori” e dopo la parola “specifici” aggiungere le parole “da approvare con deliberazione di Giunta Capitolina”; dopo la parola “specifici” eliminare le parole “anche in deroga alle norme del presente Regolamento”;

Art. 20 comma 1:

- lett. e) punto 2) sostituire le parole “contenitori di rifiuti solidi urbani” con le parole “contenitori della raccolta differenziata”;
- lett. e) punto 4 lett. b) sostituire le parole “1.00 x 1.40” con le parole “1.00 x 0.70”; eliminare interamente le lett. c), e);
- lett. f) punto 1 eliminare le lettere b), d), g);
- lett. f) punto 2 eliminare la lettera a);
- lett. f) sostituire le parole “Nel caso di istanze relative a pubblicità su ponteggi installati all’interno di piazze di particolare pregio, può essere autorizzata l’esposizione pubblicitaria contemporanea di n. 2 impianti a condizione che almeno uno degli immobili interessati dall’esposizione stessa sia proprietà della Pubblica Amministrazione” con le parole “Non è ammessa l’esposizione pubblicitaria contemporanea di n. 2 impianti su ponteggi, installati all’interno di vie o piazze di particolare pregio, reciprocamente visibile”;

Art. 20 comma 1 lett. f) inserire il punto 5) con la seguente dicitura: “Impianti speciali: nei casi di progetti speciali approvati dalla Giunta Capitolina funzionali alla promozione o allo sviluppo di finalità istituzionali, l’Amministrazione può ammettere formati diversi da quelli di cui al n. 1), purché entro i medesimi limiti massimi di ingombro ed entro il limite temporale del relativo progetto e per massimo un anno”;

Art. 31 comma 17, sostituire le parole “trascorso il termine di centoottanta giorni dalla rimozione” con le parole “trascorso il termine di sessanta giorni dalla rimozione;

Art. 33 bis eliminare tutto il comma 3;

Art. 34 comma 7, sostituire l'intero comma come segue “In fase di prima applicazione del presente regolamento i Piani di Localizzazione di cui all'art. 19 comma 2 sono deliberati successivamente all'approvazione del Piano Regolatore di cui al comma 1”;

sostituire il comma 9 con le seguenti parole “Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l'esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”;

Art. 34 eliminare il comma 10;

Art. 34 inserire alla fine il seguente comma: “L'inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo “SPQR”, “R”; “ES”; “E” nonché di quelli di cui all'articolo 33 bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all'art. 34, comma 4 bis del Regolamento, ha determinato la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008, nonché delle vigenti disposizioni regolamentari, ivi compresa la relativa posizione contabile a partire dal titolo sottostante”.

Il Testo del Regolamento come sopra modificato risulta quello allegato, parte integrante al presente atto.

ALLEGATO

Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni

Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni

CAPO 1

Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie svolte con qualunque mezzo nel territorio del Comune di Roma.
2. In considerazione dell'incidenza di tali iniziative sull'arredo e tessuto urbano e sull'ambiente, esse sono sottoposte ad autorizzazione e assoggettate al pagamento di un canone a tariffa, a norma dell'art. 62 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Le iniziative pubblicitarie svolte con qualunque mezzo nel territorio del Comune di Roma in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero comunque non contemplate nel presente Regolamento, o non autorizzate da altri Enti ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Codice della strada, sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti.
3. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2

Definizioni

1. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o altro supporto anche non stabilmente e convenzionalmente a ciò destinato, utilizzato per la diffusione di un messaggio pubblicitario.
2. Per messaggio pubblicitario si intende qualsiasi figura, fregio, guarnizione, logo, cifra, rappresentazione visiva o grafica, anche se privi di scritta, che abbiano lo scopo di promuovere l'acquisto di un bene o di un servizio ovvero promuovere o migliorare l'immagine, nonché i segni distintivi ed il marchio del soggetto pubblicizzato.

ART. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle iniziative pubblicitarie effettuate da terzi con mezzi propri su beni appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, ovvero su beni di proprietà privata o pubblica non comunale visibili da vie o piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero dal Comune stesso o da terzi con mezzi di proprietà comunale.

CAPO II

Norme per il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria

ART. 4**Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l'installazione**

1. E' ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento e dalle norme da esso non abrogate, l'uso dei seguenti impianti, che costituiscono mezzi pubblicitari:

- a) impianti per affissioni di manifesti o pittorici su suolo o pareti;
- b) impianti luminosi o illuminati;
- c) plance luminose;
- d) paline luminose e non luminose;
- e) insegne, targhe, tende e simili;
- f) scritte su vetrine;
- g) palloni frenati;
- h) mezzi collocati su e all'interno di veicoli, tranne quanto disposto dal successivo comma 2, lett. a) ed e), o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o l'uso di pellicole;
- i) mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
- l) componenti e complementi di arredo urbano;
- m) mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile;
- n) locandine, manifestini e simili;
- o) proiezioni su pareti e pannelli;
- p) cartelli o altri mezzi recati da persone;
- q) impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite;
- r) impianti digitali di tipologia lcd, plasma, led o organic led ed impianti a proiezione;
- s) le insegne di esercizi che riportino espressioni in lingua straniera, non di uso corrente, con traduzione;
- t) pellicolazione su suolo pubblico;

Sono considerati mezzi pubblicitari anche le combinazioni e i mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere.

2. Sono vietati:

- a) i mezzi pubblicitari il cui divieto sia disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, d'ora in avanti indicato come "codice della strada", o da altre norme di legge;
- b) gli impianti e i mezzi la cui superficie espositiva facciale superi i 12 metri quadrati, salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 1, lett. f) in materia di impianti non soggetti ai limiti di formato;
- c) la pubblicità eseguita con aeromobili;
- d) la pubblicità eseguita mediante il lancio di qualsivoglia oggetto ovvero mediante l'uso di apparecchi amplificatori installati su veicoli;
- e) la pubblicità esposta su appositi impianti mobili o su autoveicoli a tale scopo appositamente destinati, attrezzati o comunque modificati, anche se in possesso di omologazione, anche se privi di sporgenze, nell'ambito delle ZTL. Tramite tali mezzi è comunque vietata l'esposizione pubblicitaria durante le soste e le fermate non obbligatorie. All'infuori delle ZTL la circolazione dei predetti mezzi è consentita nel limite numerico di cui all'art. 34 c. 6 bis e purché adeguati al più recente standard europeo;
- f) i segnali di indicazione della localizzazione di imprese, ivi compresi gli esercizi commerciali, ove non rispondenti ad accertate esigenze di ausilio alla segnaletica stradale;
- g) impianti e installazioni pubblicitarie che possono danneggiare o deturpare il patrimonio ambientale delle coste del litorale romano;
- h) la pubblicità esposta su carrelli, cicli, motocicli e simili;

2 bis. Le esposizioni pubblicitarie non espressamente ricomprese tra quelle di cui al comma 1 si intendono vietate.

3. Le norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi sono stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 19, comma 2.

Qualora l'autorizzazione all'installazione degli impianti o alla collocazione dei mezzi sia vigente alla data di entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, comma 1, l'adeguamento alle norme tecniche deve essere eseguito entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del Piano o delle sue eventuali modifiche successive. Fino all'entrata in vigore del Piano continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

4. Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, così come

modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610, e da altre norme di legge o regolamentari, si dispone, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del citato Regolamento, di avvalersi, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 51, comma 3, lett. a), della facoltà di autorizzare gli impianti pubblicitari sulle pertinenze di esercizio con larghezze superiori a metri 4, comprese fra carreggiate contigue. In tali situazioni, gli impianti andranno collocati in posizione parallela all'asse stradale con distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 1,80. Nel caso in cui le dimensioni dello spartitraffico lo consentano, l'impianto potrà essere collocato anche perpendicolarmente all'asse stradale, nel rispetto comunque della distanza sopra indicata dal limite della carreggiata.

5. A norma dell'art. 23, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, si dispone che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E), strade urbane di quartiere, ed F), strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri 1,20x1,80 sono così derogate:

- distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione ed indicazione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni:

strade urbane di quartiere: metri 25 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 15 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni; strade locali: metri 15 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle

intersezioni, e metri 10 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;

- distanza minima dagli attraversamenti pedonali: strade urbane di quartiere: metri 15; strade locali: metri 10;

- distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15.

6. L'applicazione delle distanze sopra indicate è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

7. Ai sensi dell'art. 51, comma 6 del Regolamento di attuazione del codice della strada, le distanze ivi indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela all'asse stradale e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati.

8. Le suddette distanze non si applicano agli impianti ed ai mezzi di cui al comma 1 lett. i) e q) del presente articolo.

ART. 5

Norme particolari in materia di pubblicità tramite manifestini e simili

1. La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone. E' vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali.

2. Ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli.

ART. 6

Quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari Ripartizione delle superfici dei mezzi

1. La superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, ad eccezione dei mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), limitatamente alle paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano e dei contenitori della raccolta differenziata, n), e p) dell'art. 4, comma 1, nonché sulle cabine e armadi per servizi pubblica utilità, è determinata dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 20 per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

1bis. In deroga ai limiti di cui al presente articolo, nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi artt. 19 e 20 è autorizzata l'esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell'ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio, anche distanti non oltre 100 mt dalla postazione di noleggio bici. L'autorizzazione ha durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per altri cinque anni, e può costituire anche il corrispettivo di servizi inerenti il decoro urbano o la mobilità alternativa. Si applicano le medesime cause di revoca e di decadenza di cui al presente regolamento. Nei casi di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale o da Società, Aziende, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipi, è autorizzata l'installazione temporanea di manufatti pubblicitari, limitatamente alla durata dell'iniziativa, ferma restando la necessità dell'apposito parere

previsto dal successivo art. 20 comma 1 lett. C) n. 1. Il pagamento del canone dovrà essere compreso nel budget dell'iniziativa.

1ter. Le esposizioni pubblicitarie in deroga ai limiti di cui al presente articolo nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi artt. 19 e 20 sono determinate mediante l'approvazione di progetti specifici da parte della Giunta Capitolina.

2. La superficie espositiva dei mezzi pubblicitari che siano visibili da vie o piazze o altri luoghi pubblici ed insistano su beni di proprietà privata o di proprietà pubblica non comunale, sulle edicole delle rivendite di giornali e sui banchi fissi di commercio è determinata in una misura pari al 20 per cento della superficie di cui al precedente comma 1; del suddetto 20 per cento, la metà è riservata alle edicole e ai chioschi all'interno dei mercati rionali ed agli impianti che siano collocati all'interno ovvero sul perimetro anche esterno dei mercati rionali, previa apposita di cui ai successivi artt. 19 e 20 sono determinate mediante l'approvazione di progetti specifici da parte della convenzione con il Comune, che ne determina i casi e le modalità tecniche. E' altresì determinata da apposita convenzione con il Comune, che ne determina le quantità e le modalità tecniche, l'esposizione pubblicitaria sulle paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, sui contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulle cabine di trasformazione elettrica, e all'interno delle stazioni della metropolitana.

3. L'80 per cento della superficie, di cui al precedente comma 1, è così ripartita:

- a) 78 per cento da attribuire a privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà comunale;
- b) 16 per cento da destinare alle pubbliche affissioni;
- c) 6 per cento da riservare al Comune per la pubblicità sia istituzionale che commerciale su impianti di pubblica utilità;

4. La superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari visibili dall'esterno, collocati all'interno delle aree destinate a stazioni di servizio per rifornimento di carburante e a parcheggi non ricavati nella sede stradale, non può superare il 5 per cento della percentuale di cui al precedente comma 2, con esclusione dei messaggi attinenti ai servizi prestati. I criteri per la progettazione e le caratteristiche tipologiche di detti impianti sono indicati nel Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 19, comma 1.

5. In deroga ai limiti di cui al presente articolo, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari, su area pubblica o privata, funzionali a progetti di Sicurezza Urbana o di monitoraggio della viabilità, specificatamente approvati dall'Amministrazione. E' consentita, ai medesimi fini, anche la trasformazione di impianti già esistenti.

ART. 7

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali - Cause di decadenza

1. Le iniziative pubblicitarie sono soggette ad autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del codice della strada.

1bis. Il territorio comunale viene suddiviso in massimo in dieci lotti.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 8, il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti.

2bis. Non si procede al rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell'amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente regolamento e nel caso in cui abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell'ultimo quinquennio.

3. Costituiscono causa di decadenza di diritto dall'autorizzazione: l'accertamento delle violazioni degli obblighi stabiliti nell'autorizzazione; la cessione non autorizzata del contratto d'azienda a norma dell'art. 11; la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure con gara pubblica, ovvero l'accertamento del loro mancato possesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la mancata costituzione o reintegrazione della cauzione, a norma dell'art. 12 comma 1; il mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità; l'accertata difformità dell'impianto o del mezzo dalle norme tecniche ovvero dalle specifiche di cui agli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3; la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo, salvo giustificato motivo, la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica e la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa salvo i casi previsti dall'art. 1; la mancata esibizione di un titolo comprovante il legittimo possesso dell'area; il possesso non lecito accertato con sentenza esecutiva. In caso di possesso non lecito accertato con sentenza esecutiva, l'autorizzazione decade di diritto, senza possibilità alcuna di trasformazione o spostamento.

3bis. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione dell'insegna di esercizio:

- a) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - b) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo come accertata difformità dell'impianto;
 - c) la mancata installazione del mezzo senza giustificato motivo entro 60 gg. dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo.
4. In caso di decadenza a norma del precedente comma 3, ad eccezione di quella dichiarata per la perdita dei requisiti, il soggetto nei cui confronti viene dichiarata non è ammesso a partecipare per i cinque anni successivi a gara pubblica per esposizione pubblicitaria.
5. In caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata o sospesa, ovvero revocata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale, la domanda è presentata al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale centrale, previa pubblicazione di apposito avviso contenente le quantità delle superfici autorizzabili ed eventuali prescrizioni. Le domande sono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione.
 2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è negata o rilasciata entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della domanda. Non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.
 3. Ai soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione, valutate le esigenze specifiche, prescrive gli interventi manutentivi degli impianti e mezzi autorizzati, nonché gli interventi di recupero e sostituzione.
 4. L'autorizzazione è rilasciata solo ove la richiesta risulti inoltre conforme al Piano di localizzazione. Alla presente fattispecie non si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i..
 5. La domanda è presentata nei modi e con contenuti seguenti:
 - A) è presentata al responsabile dell'Ufficio competente, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma ammessa dalle disposizioni comunali;
 - B) è redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le norme sull'imposta di bollo; essa contiene, in particolare, i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita I.V.A. della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. dell'ente o della società richiedente, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo oggetto della richiesta di esposizione pubblicitaria;
 - d) superficie ed estensione lineare dell'impianto o mezzo;
 - e) descrizione delle opere e degli impianti o mezzi;
 - f) impegno ad osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e le prescrizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione;
 - g) impegno a pagare il canone determinato nel provvedimento di autorizzazione, oltre agli eventuali oneri e spese procedurali e di sopralluogo, ove previste;
 - h) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;
 - i) ove il richiedente consenta, l'indicazione del recapito telefonico presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
 - l) è obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
 6. E' dichiarata non ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del luogo di installazione degli impianti o mezzi o della tipologia di installazione o collocazione che si intende realizzare.
 7. In allegato alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) consenso del proprietario del bene, con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi e Uffici dell'Amministrazione per qualsiasi intervento di competenza;
-

b) per gli impianti luminosi o illuminati, fotocopia del certificato C.C.I.A.A. dell'impresa costruttrice dell'impianto, con indicazione dell'abilitazione di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 n. 46. Tale attestazione è esibita successivamente all'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla formazione della determinazione dirigenziale di autorizzazione;

c) quattro copie dei seguenti elaborati:

- 1) cartografia in scala 1:1.000 di insieme, che consenta la localizzazione dell'impianto o mezzo;
- 2) planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a metri 50 a monte ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale, con l'indicazione della larghezza del marciapiede e con l'individuazione del punto di installazione o collocazione del manufatto. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata, la planimetria dovrà essere corredata dell'indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto o mezzo e le recinzioni contigue e/o angoli e/o incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta;
- 3) disegni in scala 1:50 o 1:20 illustranti l'impianto pubblicitario, e relative strutture di sostegno;
- 4) dettagliata relazione da parte di tecnico abilitato sui lavori da eseguire, con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e dell'intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si richiede l'autorizzazione. Nella relazione dovrà essere attestata altresì la conformità della collocazione alle prescrizioni dei piani di cui all'art. 19 del presente regolamento. Dovrà inoltre essere dichiarato che l'impianto non insiste su aree o edifici soggetti ai vincoli stabiliti dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dovranno essere allegati i nulla-osta delle autorità competenti, salvo quanto previsto per le insegne dall'art. 36. La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti;
- 5) cinque fotografie a colori di formato centimetri 20x30, delle quali tre frontali e due panoramiche in posizione contrapposta rispetto all'ubicazione dell'impianto richiesto; tutte le fotografie devono contenere l'indicazione del punto di installazione del manufatto richiesto e sono sottoscritte da un tecnico abilitato;
- 6) nel caso di richiesta per impianti su terrazzi o pareti cieche, la documentazione tecnica di cui ai punti precedenti è integrata da un disegno, in scala 1:200, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie sopra cui l'impianto medesimo sarà collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da deposito di denuncia al Genio Civile a norma degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

8. Gli elaborati potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere timbrati e sottoscritti dal progettista e dal direttore responsabile dei lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché dal richiedente.

ART. 9

Esenzioni dal regime autorizzativo

1. Non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale ma comunque soggette alle prescrizioni contenute nel presente regolamento: l'esposizione di pubblicità rivolta esclusivamente all'interno di luoghi aperti al pubblico, purché i mezzi non risultino visibili dall'esterno; la pubblicità eseguita con veicoli per uso privato; la pubblicità di giornali e periodici esposti sulle facciate esterne o vetrine o porte d'ingresso dei luoghi di vendita; la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo e riferita alle rappresentazioni in programmazione; l'esposizione di locandine e di mezzi pubblicitari simili che avvenga all'interno degli esercizi commerciali o artigianali per la pubblicità temporanea di attività di terzi o proprie e non siano visibili dall'esterno; la pubblicità tramite manifestini e simili.

1bis. L'esenzione dall'autorizzazione non esime dal pagamento del canone salvo quanto previsto dall'art. 29.

2. Dell'esposizione pubblicitaria effettuata con veicoli per uso privato e tramite manifestini e simili è data preventiva comunicazione al Municipio in cui essa si svolge, fatto salvo l'obbligo di pagamento del relativo canone.

ART. 10

Durata delle autorizzazioni e del rapporto di locazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 34 c. 9 e 10, le autorizzazioni all'esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata decennale.

ART. 11**Cessione d'azienda o ramo d'azienda**

1. Alla cessione di azienda che eroga servizi di pubblicità, o di un ramo di essa, non consegue il trasferimento al cessionario delle relative autorizzazioni, né la successione nel rapporto di locazione di impianti di proprietà comunale. A tal fine il cessionario presenta apposita comunicazione di voltura, comprovando l'avvenuto trasferimento d'azienda, o di un ramo di essa, mediante copia conforme dei relativi contratti muniti degli estremi della registrazione o in caso di pubblicità conto proprio, dichiarazione di titolarità all'esercizio dell'attività.
2. Non ha titolo, in ogni caso, al rilascio del provvedimento di trasferimento il cessionario inadempiente nei confronti del Comune, nel pagamento dei canoni di pubblicità o dei corrispettivi dei rapporti di locazione di impianti pubblicitari, come pure nel caso di morosità del cedente, a meno che tali situazioni debitorie non siano sanate entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento.
3. Il provvedimento di trasferimento è, altresì, negato qualora il cedente o il cessionario non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, ovvero siano decaduti di diritto da precedente contratto o abbiano installato o collocato abusivamente nel territorio del Comune impianti o altri mezzi pubblicitari di qualunque tipo o formato.

ART. 12**Obblighi del soggetto autorizzato**

1. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di pagare i canoni dovuti nelle misure e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 21 e seguenti; a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, il soggetto costituisce, prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, una cauzione pari ad una annualità del canone, con obbligo di reintegrazione della medesima entro e non oltre trenta giorni nel caso in cui essa sia in tutto o in parte utilizzata.
 - 1bis. Il soggetto deve munire i propri impianti e mezzi autorizzati di elementi e dispositivi, anche elettronici e del tipo GPS, e altresì gli stessi impianti devono riportare un apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo autorizzativo o di un codice corrispondente dato dal Comune, il quale deve essere facilmente leggibile ed accessibile, fissato e mantenuto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
 2. Il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di curare la tempestiva e perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o del mezzo pubblicitario, compresa quella che si renda necessaria per porzioni di edifici e di suolo direttamente o indirettamente danneggiati dall'esposizione autorizzata, nonché l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, e eventualmente di conformarsi a quanto disposto a norma dell'art. 11. Sono a totale ed esclusivo carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione la messa in opera – comprese le armature – la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e la loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose – direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari.
 - 2bis. Il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi secondo le prescrizioni fissate dalla Giunta Capitolina o dal bando di gara;
 3. L'esposizione della pubblicità su impianti e mezzi privati deve essere altresì conforme alle caratteristiche estetiche e costruttive e ai materiali corrispondenti alle specifiche recate dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 19, comma 2. Ove l'autorizzazione sia vigente alla data di entrata in vigore del predetto Piano, il soggetto autorizzato ha 120 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Piano suddetto o delle sue eventuali modifiche successive per eseguire l'adeguamento.
 4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, le insegne installate prima dell'entrata in vigore della legge n. 1089/1939, tuttora esposte o comunque ripristinabili sulla base di idonea ed esauriente documentazione di carattere storico, anche fotografico, possono essere mantenute in difformità alle predette caratteristiche.
 5. La pubblicità esposta sul mezzo posto su ponteggi e recinzioni di cantiere deve prevedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, l'indicazione della data di scadenza del titolo eventualmente anche mediante contatore numerico, e il numero del provvedimento autorizzativo.
-

ART. 12 bis
Contenuto del messaggio pubblicitario

1. E' vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo e alla violenza.

CAPO III
Pubbliche Affissioni

ART. 13
Finalità e titolarità del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, a cura del Comune, sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 14
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dalla data di ricevimento della commissione corredata dal relativo pagamento. Il materiale da affiggere è consegnato negli orari di apertura al pubblico almeno quattro giorni prima della data prevista di inizio dell'affissione. Nei casi di urgenza, si applicano al diritto sulle pubbliche affissioni le maggiorazioni di cui al successivo comma 9.
 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; il giorno successivo, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 3. Il ritardo nell'esecuzione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, ovvero da quanto previsto al successivo comma 5, si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 4. La mancanza di spazi disponibili che impedisca l'affissione richiesta è comunicata per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta del servizio stesso.
 5. Nei casi in cui al precedente comma 4, al fine di garantire il servizio delle pubbliche affissioni, limitatamente alle richieste presentate da Uffici dell'Amministrazione Comunale per attività istituzionali del Comune stesso, si dà corso all'affissione con precedenza sulla pubblicità commerciale, qualora sussistano motivi di urgenza a tutela della collettività ovvero sia imminente la scadenza di termini; in caso diverso, si dà corso all'affissione, a scelta del richiedente, con il differimento della data di inizio dell'affissione richiesta o in zona diversa e più estesa rispetto a quella inizialmente richiesta.
 6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso della somma versata entro 90 giorni.
 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con diritto del Comune di ritenere in ogni caso la metà della somma versata.
 8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione entro e non oltre 7 giorni al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
 9. Per le affissioni richieste per il medesimo giorno in cui è consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi se si tratti di manifesti di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,00 per ciascuna commissione.
 10. Presso gli Uffici comunali competenti sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.
-

ART. 15**Diritto sulle pubbliche affissioni – Maggiorazioni**

- 1) Per l'esecuzione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e dal soggetto nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo di ogni altro onere riguardante la pubblicità.
- 2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a centimetri 70x100, è, per i primi 10 giorni, di Euro 1,74 e, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, con maggiorazione di Euro 0,52.
- 3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento.
- 4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100 per cento.
- 5) Il committente, qualora richieda espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
- 6) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è eseguito contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14.
- 7) Il Comune definisce il periodo stagionale di cui all'art 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 507/1993 nel periodo decorrente dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo. Per tale periodo è dovuta per la sola affissione a carattere commerciale una maggiorazione del 50 per cento del diritto.

ART. 16**Riduzione del diritto**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, fondazioni e associazioni di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del Testo Unico delle imposte sul reddito;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni previste non si applicano nell'ipotesi in cui i manifesti pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone o imprese che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa stessa e abbiano natura commerciale o comunque scopo di lucro.
3. Si applica la riduzione al 50 per cento del diritto, pur in presenza di sponsor, il quale resta tenuto al pagamento, qualora la richiesta di affissione sia presentata da Uffici dell'Amministrazione Comunale per attività istituzionali del Comune stesso.

ART. 17**Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge e, in tal caso, il richiedente è tenuto ad indicare la disposizione che prevede tale obbligatorietà;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
-

h) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune svolte anche attraverso società o enti a partecipazione pubblica.

CAPO IV
Norme per la collocazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari
Strumenti di pianificazione

ART. 18

Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari

1. E' vietata la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari nei seguenti siti:

- a) muraglioni e rive del Tevere;
- b) arenili, ad eccezione delle installazioni temporanee che non superino i 20 giorni e comunque di dimensione non superiore a metri quadri 12, subordinatamente all'acquisizione dei nulla osta da parte delle autorità competenti;
- c) parchi pubblici e ville storiche nonché le vie che delimitano il perimetro di queste per tutta la carreggiata ad eccezione degli impianti e dei mezzi di informazione di proprietà del Comune di cui all'art. 20, comma 1, lett. E), punto 4), lettera f). In deroga alle disposizioni del presente Regolamento e previa adozione di uno specifico Piano Particolareggiato ovvero redazione di un progetto specifico, possono essere conclusi anche accordi su proposta di terzi, in Conferenza di Servizi con il Dipartimento X, per la sistemazione e la manutenzione gratuita di aree a verde pubblico, aventi come corrispettivo l'installazione di mezzi pubblicitari nell'area interessata limitrofa, con esclusione delle ville storiche e delle zone tutelate;
- d) Lungotevere lato Tevere, ad eccezione degli impianti di proprietà comunale recanti comunicazione istituzionale;
- e) a meno di cinquanta metri da ambedue i lati delle Mura Aureliane e dagli acquedotti storici;
- f) a meno di cinquanta metri dalle mura cimiteriali;
- g) sulle chiusure degli immobili e dei locali;
- h) aree in consegna al Servizio Giardini già attrezzate a verde.

2. La collocazione di impianti e mezzi pubblicitari è anche vietata nella zona definita dal Piano generale del traffico urbano, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti indicato coree PGTU), come "zona a traffico limitato" (ZTL), ad eccezione di quelli di proprietà comunale per pubbliche affissioni recanti comunicazione istituzionale, dei componenti e complementi di arredo urbano di cui all'art. 20, comma 1, lett. E), e dei mezzi di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), f), i) ed n).

ART. 19

Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all'art. 20 ed è approvato dal Consiglio Comunale, previo parere dei Municipi.

Il Piano: applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio comunale, di cui al medesimo art. 20, comma 1, lett. A); suddivide, ai fini di cui all'art. 7, comma 2, il territorio comunale in massimo dieci sottozone, una delle quali coincidente con la predetta "zona a traffico limitato" e le altre tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse "aree omogenee" e tipologie stradali di cui all'art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale anche per singole sottozone.

2. Le norme tecniche, di cui all'art. 4, comma 3, e le specifiche di cui all'art. 12, comma 3 del presente regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Con riferimento alle specifiche di cui all'art. 12, comma 3 la Giunta si atterrà ai seguenti criteri: l'installazione degli impianti è effettuata in conformità alle norme di sicurezza vigenti; i materiali utilizzati devono essere non deteriorabili, di alta resistenza e solidità e la struttura deve essere preferibilmente metallica; i supporti di sostegno devono risultare di adeguata sezione e di minimo ingombro ed infissi nel terreno per una profondità tale da garantirne la necessaria stabilità; il pannello espositivo è realizzato con un supporto che ne garantisce la rigidità.

I piani di localizzazione sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi.

3. Per gli impianti pubblicitari su area demaniale ferroviaria sono adottati Piani specifici da approvare con deliberazione di Giunta Capitolina.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano di localizzazione per singole strade comunali correnti in territorio non urbanizzato, così come definito dall'art. 20 comma 2 lett. E), può essere presentato con intervento diretto da parte di privati.

ART. 20

Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari del territorio comunale si conforma ai seguenti criteri:

A) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale è classificato, in funzione delle esigenze di qualificazione e di tutela ambientale, nelle seguenti aree omogenee nel rispetto del nuovo Piano Regolatore generale vigente:

- la città storica;
- la città consolidata;
- la città da ristrutturare;
- la città della trasformazione;
- il territorio non urbanizzato.

B) CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

La rete stradale è classificata secondo il PGU: in mancanza di detta classificazione, si applicano, ai fini del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, i criteri del PGU comparati al sistema della viabilità definito dal nuovo Piano Regolatore generale, ad esclusione della rete autostradale.

C) MODALITA' DI PROGETTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Sono adottate le seguenti modalità di progettazione dell'esposizione pubblicitaria:

- 1) unitaria: volta a rendere compatibile l'esposizione pubblicitaria con le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di particolari siti della Città. Essa è subordinata, ove previsto, al consenso delle Soprintendenze statali e degli altri enti tutori individuati dalle norme vigenti. I progetti sono redatti con specifica attenzione all'inserimento o interferenza della pubblicità sul singolo sito, nonché al coordinamento degli impianti e dei mezzi reciprocamente e con il contesto urbano.

L'indice massimo di affollamento di cui alla lettera D) non potrà, in tali casi, essere superiore al 50 per cento dell'indice massimo di affollamento prescritto per la progettazione regolamentata nella medesima area omogenea, ad eccezione della ZTL, nella quale il suddetto indice massimo è pari al 60 per cento;

- 2) regolamentata: volta, nei casi in cui non si ricorra a progettazione unitaria, ad attribuire quantità di superficie pubblicitaria predeterminata mediante l'applicazione degli indici di affollamento di cui alla lettera D).

D) INDICI DI AFFOLLAMENTO

Gli indici di affollamento esprimono il rapporto fra lo sviluppo lineare totale degli impianti, con riferimento a ciascuna faccia espositiva, e lo sviluppo lineare della strada; ai fini dell'individuazione della superficie espositiva complessiva, il valore dello sviluppo lineare totale è moltiplicato per 2. Gli indici sono altresì stabiliti in rapporto alla suddivisione del territorio comunale nelle aree omogenee di cui alla lettera A) e alle caratteristiche tecniche della rete stradale di cui alla lettera B), limitatamente alle strade individuate al successivo comma 2. Per le strade delimitate da due diverse aree omogenee l'indice di affollamento è calcolato con la media aritmetica degli indici di affollamento delle rispettive aree omogenee. Se la strada è adiacente ad un'area vincolata, da una parte, e ad una delle aree omogenee, dall'altra, prevale la modalità della progettazione unitaria. Nelle strade locali è previsto l'inserimento di componenti e/o complementi di arredo urbano, di cui alla lettera E).

Nell'ambito dei Piani di localizzazione potrà essere distribuita fino al 30 per cento della superficie espositiva lungo viabilità diversa e immediatamente adiacente a quella stabilita dal Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, secondo criteri specifici di ottimizzazione dell'esposizione pubblicitaria.

E) USO DI COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO

La pubblicità, fatta eccezione per il Municipio I e con valenza rispetto alle nuove autorizzazioni può essere esposta nei seguenti componenti e complementi di arredo urbano:

- 1) le pensiline e paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

- 2) i contenitori della raccolta differenziata, limitatamente ad un'unica esposizione pubblicitaria, per ciascuno, non superiore alla metà della superficie complessiva del contenitore, con esclusione di affissioni di manifesti e di applicazione di pannelli e simili;
- 3) le edicole delle rivendite di giornali e i banchi fissi per il commercio, che siano collocati nei mercati rionali, nonché i perimetri esterni dei mercati medesimi, secondo le modalità tecniche stabilite di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative di categoria e, comunque, nei limiti massimi di superficie di cui alla lett. F);
- 4) nei seguenti impianti di pubblica utilità e di servizio pubblico conformemente alle prescrizioni di dettaglio fissate con provvedimento deliberativo della Giunta in pendenza di approvazione dei piani:
- transenne parapetonali, anche in sequenza fra loro, ove non in contrasto con il codice della strada, a condizione che siano distanziate almeno di 1 metro l'una dall'altra e di formato non superiore a metri 1.00x0.70;
 - paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1.00 x 0,70;
 - paline con indicatori di farmacia, in numero non superiore a due per farmacia, con indicazione dell'esatta localizzazione della medesima e a non più di metri 100 dalla farmacia da essi localizzata;
 - impianti e altri mezzi di informazione turistica e di indicazione stradale di proprietà del Comune;
 - altri impianti di servizio di cui all'art. 47, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992;
 - servizi igienici pubblici.

F) TIPI E FORMATI AMMESSI

Le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi sono i seguenti, esprimendo il primo numero la base, il secondo l'altezza dell'impianto o mezzo:

- Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione diretta e "SPQR":
 - metri 0.70 x 1.00 e 1.00 x 0.70;
 - metri 1.00 x 1.00;
 - metri 1.20 x 1.80;
 - metri 1.40 x 2.00;
 - metri 3.00 x 2.00;
- Formati consentiti soltanto per impianti "SPQR":
 - metri 3.00x 1.40;
 - metri 2.00 x 2.00;

Non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all'art. 4 c. 1 lettera e), lettera i) e lettera q), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite a norma dell'art. 19, comma 1 bis e negli atti di autorizzazione, nonché i mezzi di trasporto di linea del servizio pubblico locale.

Relativamente a mezzi ed impianti collocati sui ponteggi e recinzioni di cantiere, fermi restando i criteri applicativi di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 37/2003 integrata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 262/2003 e alla deliberazione Giunta Comunale n. 372/2004, l'esposizione pubblicitaria è consentita, per un periodo massimo, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, di mesi 12 su edifici di proprietà di privati e di mesi 24 su beni immobili di proprietà pubblica, anche in presenza di lavori di durata superiore. L'esposizione pubblicitaria su edifici di culto in genere, anche privati, è assoggettata alla medesima disciplina prevista per l'esposizione su edifici pubblici. Se la superficie espositiva è pari o superiore a metri quadri 400 è consentita la ripartizione della stessa in due impianti pubblicitari distinti di pari dimensione che potranno recare contemporaneamente due diversi messaggi pubblicitari.

Non è ammessa l'esposizione pubblicitaria contemporanea di n. 2 impianti su ponteggi, installati all'interno di vie o piazze di particolare pregio, reciprocamente visibile".

Le autorizzazioni su ponteggi e recinzioni di cantiere sono comunque subordinate al parere consultivo della Commissione prevista dalla deliberazione n. 37/2003.

Tutti gli impianti non soggetti ai limiti, ad esclusione di quelli di cui all'art. 4 c. 1 lettera e), come sopra specificati, devono riportare, a cura e spese del soggetto autorizzato, un riquadro di dimensioni non inferiori a cm. 30x40 contenente l'indicazione della data di scadenza ed il numero del provvedimento autorizzativo.

Il divieto di impiegare formati diversi da quelli di cui ai nn. 1) e 2) della presente lettera opera a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, con conseguente obbligo di adeguamento dei formati non conformi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, commi 1 e 2.

3) Impianti di pubblica utilità: sono definiti dal Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

- 4) Impianti speciali: nei casi di progettazione unitaria, l'Amministrazione può ammettere formati diversi da quelli di cui al n. 1), purché entro i medesimi limiti massimi di ingombro.
- 5) Impianti speciali: nei casi di progetti speciali approvati dalla Giunta Capitolina funzionali alla promozione o allo sviluppo di finalità istituzionali, l'Amministrazione può ammettere formati diversi da quelli di cui al n. 1), purché entro i medesimi limiti massimi di ingombro ed entro il limite temporale del relativo progetto e per massimo un anno.

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono applicati alle aree omogenee con le seguenti modalità:

A) CITTA' STORICA

1) Progettazione unitaria

Si applica all'area centrale definita dal PGTU come "zona a traffico limitato" (ZTL), e ad altri luoghi ed edifici tutelati.

2) Progettazione regolamentata

Si applica nel territorio non compreso nei progetti unitari; gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:

- Strade IQ: indice di affollamento del 25%;
- Strade Q/IZ: indice di affollamento del 20%.

B) CITTA' CONSOLIDATA

1) Progettazione unitaria

Si applica nei luoghi ed edifici tutelati.

2) Progettazione regolamentata

Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:

- Strade IQ: indice di affollamento del 30%;
- Strade Q/IZ: indice di affollamento 25%.

C) CITTA' DA RISTRUTTURARE

1) Progettazione unitaria

Si applica nei luoghi ed edifici tutelati.

2) Progettazione regolamentata

Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:

- Strade IQ: indice di affollamento del 35%;
- Strade Q/IZ: indice di affollamento del 30%.

D) CITTA' DELLA TRASFORMAZIONE

1) Progettazione unitaria

Si applica nei luoghi ed edifici tutelati, nonché all'interno delle centralità metropolitane e delle centralità locali con ruolo di riferimento, identità insediative e polarizzazione nell'organizzazione metropolitana prevista.

2) Progettazione regolamentata Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:

- Strade IQ: indice di affollamento del 40%;
- Strade Q/IZ: indice di affollamento del 35%.

Nei nuovi insediamenti sarà possibile introdurre, ai fini della progettazione e d'intesa con l'Amministrazione centrale, elementi innovativi riguardanti le caratteristiche tipologiche e tecnico-ambientali degli impianti stessi recate dalla deliberazione di cui all'art. 19, comma 1bis.

E) TERRITORIO NON URBANIZZATO

Sulla viabilità al di fuori del centro abitato si prevede la possibilità di inserimento di impianti per metri quadrati 24 ogni 100 metri lineari per ogni senso di marcia, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della progettazione unitaria.

Nelle zone di cui alle lettere A), B), C) e D), nelle porzioni di territorio soggette a progettazione regolamentata, nelle strade a scorrimento veloce l'indice di affollamento è determinato nella misura massima del 10%.

Canone a tariffa

ART. 21

Applicazione del canone a tariffa per l'esposizione della pubblicità

1. Le iniziative pubblicitarie, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, sono soggette al canone sulla pubblicità, secondo le modalità di cui al presente articolo e successivi.
2. La pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è soggetta al pagamento del canone di locazione, il quale ultimo, ove non risultante dalle procedure di gara di cui all'art. 7, comma 2, è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 22

Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento del canone sulla pubblicità, il soggetto titolare dell'autorizzazione di cui agli artt. 7 e 8.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto richiedente la pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di installazione di mezzi pubblicitari o di effettuazione di pubblicità abusiva, ai sensi dell'art. 1 comma 2, è tenuto al pagamento dell'indennità pari al canone oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative, il proprietario del mezzo pubblicitario o colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'indennità il soggetto richiedente la pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
4. Tutte le concessioni e autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono convertite, senza necessità di richiesta, nell'autorizzazione di cui all'art. 1. I titolari di tale autorizzazione sono soggetti pertanto, con la medesima decorrenza, al pagamento del canone sulla pubblicità di cui all'art. 21 e seguenti.

ART. 23

Modalità di applicazione del canone

1. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli seguenti, il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero, dalla dimensione e dalla durata dei messaggi in esso contenuti o da esso veicolati nel corso di ciascun periodo di prelievo. Il canone si determina in base alla superficie espositiva autorizzata tenuto conto del maggiore o minore impatto ambientale del mezzo in relazione alla collocazione, alle caratteristiche e con particolare riferimento all'illuminazione;
 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati e fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 comma 3.
 3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente sulla superficie di ciascuna facciata, arrotondata a norma del precedente comma 2.
 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, arrotondata a norma del precedente comma 2.
 5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso, arrotondata a norma del precedente comma 2.
 6. Gli impianti parapetonali ed i festoni di bandierine e simili collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario.
 7. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili.
 8. L'eventuale diminuzione della superficie espositiva utilizzata, rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto o alla collocazione del mezzo pubblicitario e senza che sia intervenuta una nuova autorizzazione, non comporta diminuzione del canone. Per gli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) non sono ammessi rimborsi e/o recuperi, anche parziali, del canone versato per superfici e periodi autorizzati con Determinazione Dirigenziale.
-

9. L'aumento della superficie espositiva, rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare senza autorizzazione, obbliga al pagamento del maggior canone corrispondente alla superficie effettivamente utilizzata, oltre alle indennità ed agli oneri accessori previsti per l'esposizione abusiva di pubblicità. Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune in materia di rimozione dell'impianto o mezzo pubblicitario.

ART. 24

Criteria per la determinazione del canone

1. Le tariffe di base del canone sulla pubblicità sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro i termini previsti dalle norme legislative vigenti. In mancanza della predetta deliberazione, restano confermate per ciascun anno le tariffe in vigore per l'anno precedente.
2. Le tariffe suddette sono stabilite in conformità ai criteri previsti dall'art. 62 del Decreto Legislativo n. 446/1997, differenziate in ragione della classificazione del territorio comunale e delle modalità di progettazione di cui all'art. 20. Esse sono maggiorate o ridotte secondo i criteri previsti dall'art. 25 e seguenti.

ART. 25

Canone per la pubblicità ordinaria

1. Per pubblicità ordinaria si intende quella eseguita con qualsiasi mezzo non espressamente previsto dai successivi articoli. La relativa tariffa è approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 24, comma 1.
2. Per i mezzi pubblicitari installati o collocati per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa applicabile per ogni mese o frazione è pari a un decimo della tariffa annuale. Per periodi superiori a tre mesi e fino a un anno, si applica in ogni caso la tariffa annuale, salvo il caso di rimozione anticipata dell'impianto disposta dall'Amministrazione Comunale.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento; per la pubblicità esposta su teli per ponteggi si applica la maggiorazione del 200 per cento.

ART. 26

Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva eseguita per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie espositiva complessiva per ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni precedenti; per la pubblicità eseguita all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 25, comma 3.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto dai soggetti titolari della relativa autorizzazione rilasciata dal Comune; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto dai proprietari dei veicoli che abbiano la residenza anagrafica o la sede nel Comune di Roma.
3. Per la pubblicità eseguita per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della medesima, il canone è dovuto per anno solare al: Comune, se l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza ha sede nel territorio comunale, ovvero se gli agenti o i mandatari, che hanno in dotazione detti veicoli alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno il proprio domicilio nel Comune di Roma. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al precedente comma 3, il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici dell'impresa, purché tale indicazione sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici dell'impresa che esegue l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti accertatori.

ART. 27**Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

- 1) Per la pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. La relativa tariffa è approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 24, comma 1.
- 2) La tariffa applicabile alla pubblicità di cui al precedente comma 1, per periodi non superiori a tre mesi, è pari a un decimo della tariffa annuale per ogni mese o frazione.
Per periodi superiori a tre mesi, e fino ad un anno, si applica in ogni caso la tariffa annuale.
- 3) Per la pubblicità prevista dai precedenti commi 1 e 2, eseguita per conto proprio dall'impresa, il canone si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
La tariffa è applicata per singola sala cinematografica ed è ridotta del 50% se la sala ha una capienza inferiore a 100 posti. La relativa tariffa è approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 24, comma 1.
5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 28**Canoni per pubblicità varia**

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'apposita tariffa, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 24, comma 1.
2. Per la pubblicità eseguita mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con carrelli o altri mezzi pubblicitari si applica la tariffa approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 24 comma 1.

ART. 29**Riduzioni ed esenzioni dal pagamento del canone**

1. Sono esenti dal pagamento del canone, fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazioni e ad eccezione delle insegne:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca ad attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi esclusivamente all'attività svolta e quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, sulle porte di accesso dei quali possono essere esclusivamente affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque eseguita all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si esegue la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni tipo inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di esecuzione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli e delle barche e simili di cui all'art. 26, comma 1;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le iniziative non aventi finalità commerciale eseguite da comitati, fondazioni e associazioni senza fine di lucro, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria, chiese e confessioni religiose.
2. Sono altresì esenti al pagamento del canone:
- a) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, purché non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
3. In applicazione dell'art. 17, comma 1bis del Decreto Legislativo n. 507/1993, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
4. Agli spettacoli viaggianti si applica la tariffa ridotta alla metà.
5. La tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è determinata nella misura pari a due terzi di quella stabilita per gli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
6. La tariffa è altresì ridotta alla metà per esposizioni pubblicitarie su ponteggi e recinzioni di cantieri relativi al restauro conservativo dei monumenti pubblici finanziati da privati e per i mezzi pubblicitari autorizzati da altri Enti ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada.

ART. 30

Pagamento e rimborso del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 25 e seguenti per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie il periodo è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone è eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le Tesorerie comunali o secondo le altre modalità previste dall'Amministrazione.
- L'attestazione dell'avvenuto pagamento è conservata per poter essere esibita a richiesta degli Uffici comunali preposti ai controlli e agli accertamenti.
3. Per autorizzazioni relative a periodi inferiori all'anno solare il canone è corrisposto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione in un'unica soluzione; per autorizzazioni annuali il canone è corrisposto in quattro rate trimestrali; il termine ultimo di pagamento delle rate è rispettivamente fissato all'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
- 3bis. L'Amministrazione provvede ad inviare comunicazione degli importi dovuti sulla base delle autorizzazioni e delle risultanze della procedura di riordino. Comunque, il pagamento effettuato dal soggetto obbligato, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione nella quale è specificato l'importo pagato per ciascun impianto.
4. L'omesso o parziale pagamento del canone entro i termini comporta l'applicazione di una penale pari al 30 per cento del canone o del restante canone dovuto, oltre agli interessi nella misura annua fissata dal Comune ovvero, in mancanza di questa, al tasso legale, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- Il canone o il restante canone dovuto, maggiorato degli interessi, e la penale sono recuperati mediante un avviso di pagamento da notificarsi, ai sensi dell'art. 2948 c.c., entro cinque anni dalla scadenza del pagamento del canone.
- In caso di definizione dell'avviso di pagamento, entro 30 giorni dalla notificazione, la misura della penale è ridotta al 10 per cento.
- Prima della notifica dell'avviso, in caso di ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, la misura della penale è ridotta al 5 per cento.
5. La riscossione coattiva del canone, maggiorato degli interessi, e della penale è effettuata, previa notificazione dell'avviso di pagamento, mediante iscrizione a ruolo

secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e loro successive modificazioni.

6. Il termine per la restituzione di somme versate e non dovute decorre dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ufficio è tenuto a provvedere entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. La modifica o la revoca dell'autorizzazione danno diritto al rimborso del canone senza interessi in proporzione alla riduzione della durata ovvero della superficie dell'esposizione pubblicitaria. Analoga disposizione si applica in caso di rimozione temporanea dell'esposizione pubblicitaria.

8. In caso di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di ogni altra somma.

CAPO VI

Sanzioni e misure di contrasto all'abusivismo

ART. 31

Sanzioni

1. Nei casi di installazione di mezzi non autorizzati è applicata, a norma dell'art. 62, comma 2 lettera e), del Decreto Legislativo n. 446/1997, l'indennità pari al canone ed una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quello dell'indennità, né superiore al doppio della medesima. Soggetti passivi si intendono il titolare di autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria e di locazione degli impianti comunali, nonché in via solidale il soggetto richiedente la pubblicità ed il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità. In caso di mezzi non autorizzati sono soggetti passivi il proprietario del mezzo medesimo, l'utilizzatore dello stesso, nonché il soggetto richiedente la pubblicità ed il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità.

1bis. La diffusione di manifestini e simili effettuata in violazione dell'art. 5 è sanzionata ai sensi del comma precedente per ogni singolo mezzo pubblicitario.

2. A norma dell'art. 62, comma 4, del Decreto Legislativo n. 446/1997, resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art. 23 del Codice della strada, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993. Nei casi di affissione abusiva di manifesti la sanzione è irrogata per ogni singolo manifesto.

3. I competenti uffici comunali, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 23, comma 13 quater, del Codice della strada, dispongono la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa.

4. Nei casi non contemplati dai commi 2 e 3, i competenti Uffici comunali, previa diffida al trasgressore e al soggetto pubblicizzato, se conosciuti, dispongono altresì la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa o di quelli che non siano di proprietà comunale e per i quali non sia stato pagato il relativo canone o risultino non in regola con il presente regolamento o con le vigenti leggi in materia.

5. Con la diffida di cui al comma precedente, a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, il trasgressore è invitato a rimuovere l'impianto abusivo o difforme entro dieci giorni dalla notificazione, nonché a far pervenire ai suddetti uffici, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni. Decorso inutilmente tale termine e valutate, se pervenute, tali osservazioni, con determinazione dirigenziale viene disposta la eventuale rimozione forzata d'Ufficio, a spese del trasgressore.

6. In tutti i casi i competenti Uffici comunali possono provvedere altresì alla copertura immediata della pubblicità irregolare e possono disporre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il sequestro cautelare degli impianti abusivamente utilizzati che non siano di proprietà comunale, anche prima della loro materiale rimozione. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di reato punito dall'art. 664 c.p., salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento delle attività amministrative e del prestigio degli organi pubblici.

7. Delle predette operazioni il pubblico ufficiale redige contestuale processo verbale da notificarsi al trasgressore e al soggetto pubblicizzato ai sensi di legge.

8. In caso di violazione del sequestro i competenti uffici inoltrano denuncia all'autorità giudiziaria per abusivo utilizzo di materiale sotto sequestro, ai sensi dell'art. 334 del codice penale.
 9. Con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 689/1981, può essere altresì disposta la confisca dei mezzi pubblicitari che non siano di proprietà comunale e la loro distruzione, addebitando ai trasgressori ogni relativa spesa.
 10. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981, anche il soggetto pubblicizzato, in caso di concorso con il trasgressore, soggiace alla sanzione disposta per la medesima violazione; in tal caso si applica altresì l'art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, che dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre giorni.
 11. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, il soggetto pubblicizzato, in quanto proprietario dei manifesti o di altri mezzi serviti o destinati a commettere la violazione, è comunque obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento delle somme da questi dovute, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
 12. Ai fini dei precedenti commi 10 e 11, i competenti uffici comunali provvedono immediatamente a contestare anche al soggetto pubblicizzato le predette violazioni con invito a voler fornire in merito ogni eventuale giustificazione.
 13. In caso di violazioni, accertate anche soltanto in via amministrativa, delle norme relative all'installazione di impianti, collocazioni di mezzi e affissioni pubblicitarie previste dalle leggi o dal presente regolamento, ai partiti, movimenti politici e sindacati di cui sia accertata la responsabilità è interdetto l'uso degli spazi ad essi riservati a norma dell'art. 6, comma 3, lett. b). Per ciascuna infrazione il soggetto responsabile decade dal predetto beneficio per un periodo di dieci giorni, oltre all'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle leggi o dal presente regolamento.
 14. Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all'ordine di rimozione d'Ufficio conseguono la decadenza dall'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all'uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di installazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell'ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell'ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell'ambito del medesimo Municipio; l'ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni. La ditta pubblicitaria che ha ricevuto nell'ultimo biennio due diffide a rimuovere la pubblicità di cui all'art. 4 comma 1, lett. i) è esclusa dall'uso del medesimo mezzo pubblicitario per il periodo di un anno nell'intero territorio del Comune.
 15. Si applicano le sanzioni previste per gli impianti privi di autorizzazione ai mezzi che contravvengano alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. e, anche con riferimento al divieto di sosta e di fermata non obbligatoria.
 16. Ai fini della determinazione dell'indennità e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva su impianto a carattere permanente si intende iniziata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene elevato il verbale di contestazione. La pubblicità abusiva su impianto temporaneo si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione. L'impianto si intende permanente quando è ancorato stabilmente al suolo.
 17. Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione. Le spese, sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione. Le spese di deposito sono determinate in ragione di Euro 1,00 giornaliere per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni si arrotondano al metro quadrato superiore. Le spese della copertura e della defissione sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione. I mezzi pubblicitari rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono sequestrati – ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 – a garanzia del pagamento delle somme dovute all'Amministrazione per l'installazione di impianti abusivi. A prescindere dall'adozione del provvedimento di sequestro, l'impianto pubblicitario – rimosso da autorità ed in deposito – può essere riconsegnato solo con il previo pagamento dell'intero debito. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla rimozione – senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito – l'Amministrazione procede alla distruzione dell'impianto. Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto.
-

ART. 32**Misure di contrasto all'abusivismo**

1. Il Comune, al fine di esercitare una costante attività di prevenzione dell'abusivismo: promuove il coinvolgimento dei soggetti titolari di autorizzazione nell'azione di contrasto dell'abusivismo e dei soggetti pubblicizzati mediante apposite comunicazioni e diffide; costituisce, a livello centrale o decentrato, appositi nuclei di vigilanza in grado di intervenire tempestivamente anche per ciò che riguarda la rimozione di impianti illegali; predispone canali di comunicazione costante tra Uffici e cittadini, singoli o associati, che vogliano segnalare casi di apparente irregolarità; pubblica ogni trimestre, a mezzo stampa e in via telematica, l'elenco degli impianti o mezzi pubblicitari autorizzati per ciascuna impresa nel territorio del Comune di Roma. L'attività di accertamento, contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento delle violazioni alle norme in materia di pubblicità può essere svolta in attuazione dell'art. 1 commi 179, 180, 181 e 182 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo le modalità fissate con specifica deliberazione.

CAPO VII**Norme finali e transitorie – Abrogazioni****ART. 33****Competenze amministrative conseguenti all'entrata in vigore del regolamento e dei Piani di cui all'art. 19**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Uffici dell'Amministrazione Comunale centrale continuano ad esercitare le seguenti competenze:

- a) la gestione del procedimento per il riordino degli impianti pubblicitari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 254/1995 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, e dei connessi adempimenti, per quanto previsti anche dal presente regolamento;
- b) la conduzione, in collaborazione con i competenti uffici dei Municipi, delle attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'abusivismo;
- c) le attività di coordinamento ai fini dell'applicazione delle norme legislative e regolamentari riguardanti l'impiantistica pubblicitaria, ivi comprese le norme che disciplinano l'applicazione del canone a tariffa;
- d) lo svolgimento delle procedure di gara pubblica di cui all'art. 7;
- e) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, la gestione degli impianti e mezzi pubblicitari collocati su area pubblica e di quelli di proprietà comunale, ad eccezione dei mezzi di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), f), g), n), p);
- f) gli adempimenti relativi alla pubblicità sui veicoli del trasporto pubblico;
- g) le pubbliche affissioni;
- h) la gestione della pubblicità elettorale;
- i) le autorizzazioni di cui all'art. 6 comma 1bis;
- l) ogni altra competenza non altrimenti attribuita.

ART. 33 Bis**Norme per il rilascio di nuovi titoli**

1. Fino all'adozione dei Piani di cui agli artt. 19 e seguenti, l'Amministrazione procede all'esame ed alla definizione delle istanze presentate per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari, sulla base dei seguenti criteri:

- a) che il mezzo pubblicitario insista esclusivamente su area privata;
- b) che qualora insista fronte strada rispetti le distanze di cui al Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti;
- c) in caso di richieste riferite alla medesima ubicazione è applicato il criterio cronologico, con priorità alle istanze presentate nell'ambito della procedura di riordino;
- d) sono escluse da nuove installazioni pubblicitarie le strade private non ancora trasferite in proprietà all'Amministrazione Comunale che risultano essere di uso pubblico.

Le domande presentate nell'ambito della procedura di riordino possono, su istanza dell'interessato, essere esaminate nell'ambito di progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta.

E' consentito utilizzare, nell'ambito dei progetti suddetti, la superficie originariamente richiesta su area pubblica.

Fino all'adozione dei Piani di cui agli artt. 19 e seguenti, le istanze presentate nell'ambito della procedura di riordino per impianti su area pubblica possono essere esaminate e definite solo nel caso di trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali.

Per ogni altro aspetto si rimanda alle norme del presente Regolamento.

2. I titoli autorizzatori nella disponibilità dell'Amministrazione in quanto decaduti a norma del presente Regolamento possono essere riassegnati nel rispetto delle norme vigenti, anche in ottemperanza a quanto previsto al punto G della deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 25 novembre 2002.

ART. 34

Norme transitorie

1. A decorrere dal 25 novembre 2004, i formati di dimensione uguale o superiore a quella di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), sono convertiti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, in formati di dimensione inferiore entro il limite numerico di 7.000 facciate e senza che da tale conversione risulti un aumento del numero degli impianti autorizzati salvo il caso in cui il soggetto autorizzato faccia istanza in cui si obbliga contestualmente ad ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione in materia di servizi di recupero, arredo o riarredo, miglioramento del decoro e manutenzione dei siti ricompresi nei lotti in cui insistono gli impianti e i mezzi autorizzati; in tale ultimo caso, il soggetto autorizzato potrà ottenere, dopo l'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti, nel limite massimo del 10 per cento della differenza rispetto alla quantità di superficie precedentemente esposta e riconosciuta legittima all'esito di procedimento di riordino, e comunque di formato inferiore alla dimensione di m. 4x3. Il procedimento di conversione di cui al presente comma e la determinazione dei relativi servizi aggiuntivi saranno stabiliti con successivo provvedimento. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19 sono confermate tutte le limitazioni disposte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 e, per i progetti realizzati, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 25 ottobre 1999.

1bis. Ai fini della conversione di cui al comma 1, l'adeguamento alle norme tecniche di cui all'art. 4, comma 3 e alle specifiche di cui all'art. 12, comma 3 avviene, in deroga a quanto disposto, entro il predetto termine del 25 novembre 2004.

1ter. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori a quelli di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all'art. 20 lett. e) punto 1);

2. Il divieto di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), opera a decorrere dalla data di cessazione del contratto di affidamento del relativo servizio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 26 febbraio 1999.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'art. 19, comma 1, si applicano, nei centri abitati, i seguenti limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria: nei casi di cui all'art. 6, comma 2, 30 metri quadrati per ogni mille abitanti; nei casi di cui all'art. 6, comma 3, 120 metri quadrati per ogni mille abitanti, dei quali il 60 per cento a privati, di cui la metà per affissioni dirette, il 40 per cento per pubbliche affissioni (di cui il 60 per cento per pubblicità di natura non economica) e impianti di pubblica utilità.

3bis. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, è autorizzata la pubblicità pittorica di attività e di soggetti economici locali, fino ad un massimo di due unità per il medesimo committente, la quale è realizzata con impianti a tipologia di palina di formato metri 1x1 posti su spazio comunale – anche luminosi od illuminati e, comunque, diversi da quelli adibiti per le affissioni dirette, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

4. In conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 436 del 25 luglio 2002 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, ove gli impianti pubblicitari autorizzati in applicazione del procedimento per il riordino degli stessi risultino in contrasto con norme legislative ovvero con il presente regolamento o con le disposizioni del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari o con quelle dei Piani di localizzazione di cui all'art. 19 o con quelle recate dalla deliberazione di cui all'art. 19, comma 1bis o con qualunque altra sopravvenuta e motivata ragione di pubblico interesse, il soggetto autorizzato provvede, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti, all'adeguamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario assentito, ovvero, ove tale adeguamento non sia consentito dalle disposizioni suddette, alla rimozione del medesimo. Entro tre mesi da tale rimozione, il competente Ufficio comunale, sulla base del presente regolamento e dei Piani di cui all'art. 19, ovvero di altra

disposizione vigente, su istanza del medesimo soggetto, assume ogni conseguente determinazione per autorizzare l'eventuale trasferimento in altra collocazione dell'impianto rimosso. Ove debba essere disposto il trasferimento ovvero la rimozione di un impianto o mezzo, essi si svolgono secondo l'ordine dei criteri che segue: impianti o mezzi la cui tipologia o il cui formato non è autorizzabile in un determinato sito in base al Piano di localizzazione territorialmente competente; impianti o mezzi di proprietà ovvero comunque in uso ad impresa che sia incorsa in violazioni di norme legislative o regolamentari in materia di esposizione della pubblicità o di pagamento dei relativi canoni e tributi; impianti o mezzi le cui autorizzazioni sono cronologicamente più recenti.

4bis. Gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade che, a seguito del trasferimento delle stesse al Comune di Roma come da specifica deliberazione delimitante il centro abitato, insistono oggi su strade di proprietà del Comune di Roma si intendono autorizzati fino alle medesime scadenze stabilite per gli impianti inseriti nella procedura di riordino, ove inseriti nella medesima procedura di riordino e all'esito positivo della stessa.

5. Nel caso in cui le istanze inoltrate nell'ambito del suddetto procedimento di riordino per la autorizzazione degli impianti pubblicitari siano esaminate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o di altre disposizioni normative e risultino contrastanti con tali disposizioni, l'impianto cui si riferisce il provvedimento di riordino deve essere adeguato alle nuove disposizioni. Nei sessanta giorni successivi all'apposita richiesta dell'Amministrazione, le ditte partecipanti al riordino dovranno procedere alla costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 12 co. 1, per gli impianti pubblicitari oggetto di provvedimento di rinnovo.

5bis. L'esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria è sospeso e sarà effettuato sulla base dei criteri introdotti dai Piani di cui al precedente articolo 19.

Nelle more è sospesa la rimozione degli impianti pubblicitari oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata a condizione che:

- a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009, documentando l'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l'esposizione pubblicitaria;
- b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento.

Con apposito provvedimento gli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino, nelle more della definizione del giudizio amministrativo pendente, potranno essere ricollocati nella posizione originaria, ove possibile, fino all'adozione dei predetti Piani, a condizione che:

- a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009;
- b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento;
- c) il titolare provveda al pagamento anticipato degli importi dovuti per gli impianti da ricollocarsi e sia in regola con i pagamenti dovuti per altri impianti.

6. A decorrere dall'entrata in vigore dei piani di cui all'art. 19 del presente regolamento il Comune converte gli impianti di sua proprietà destinati a pubbliche affissioni e eventualmente già utilizzati per pubblicità commerciale, presenti nella "zona a traffico limitato", in impianti di informazione di cui al predetto art. 20, comma 1, lett. E), punto 4), lettera f), da utilizzarsi altresì parzialmente per pubblicità commerciale e da affidare, previa gara pubblica, in locazione in coerenza con i criteri della progettazione unitaria di cui all'art. 20, con obbligo di manutenzione dei medesimi e di svolgimento dei servizi di cui all'art. 7, comma 2.

6bis. Il numero delle autorizzazioni riferite ai mezzi pubblicitari di cui all'art. 4, c. 2 lett. e) non può in ogni caso risultare superiore a 200, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento nei limiti dimensionali stabiliti per gli impianti fissi, massimo 4x3, e nel rispetto delle disposizioni da emanarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Resta comunque vietato l'uso di carrelli, cicli, motocicli, e simili. Di tali autorizzazioni è costituito apposito Albo e pubblico.

7. In fase di prima applicazione del presente regolamento i Piani di Localizzazione di cui all'art. 19 comma 2 sono deliberati successivamente all'approvazione del Piano Regolatore di cui al comma 1;

8. Dalla data del 1° gennaio 2007, e fino all'entrata in vigore del Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, le tariffe di cui all'art. 24 sono differenziate in ragione del territorio attraverso l'applicazione di una maggiorazione del 150 per cento alle iniziative pubblicitarie che si svolgono nell'ambito delle strade ricomprese nella categoria speciale stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 8776 dell'11 dicembre 1974, come ratificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3021 del 17 dicembre 1974. La stessa maggiorazione si applica al diritto sulle pubbliche affissioni di natura commerciale.

9. Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31/12/2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l'esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione.

10. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui all'art. 19 gli impianti risultanti non conformi a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 sono adeguati e riposizionati in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 medesima.

Alla presente fattispecie non si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

11. Per tutte le violazioni del presente regolamento non diversamente sanzionate verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 co. 2 del D.Lgs. n. 507/1993.

12. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, allo scopo di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e regolamento comunale.

13. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19 è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee della durata massima di un anno per l'esposizione pubblicitaria su suolo pubblico o privato nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

14. L'inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo "SPQR", "R", "ES", "E" nonché di quelli di cui all'articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo "CONV", di cui all'art. 34, comma 4 bis del Regolamento, ha determinato la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008, nonché delle vigenti disposizioni regolamentari, ivi compresa la relativa posizione contabile a partire dal titolo sottostante.

ART. 35 Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, come modificata e integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 29 settembre 1997 limitatamente ai seguenti punti:

i numeri 2) e 4).

- Allegato "A. 1" premessa;

art. 1;

norma transitoria;

art. 2;

art. 3 primo, secondo, quarto e quinto cpv;

art. 4;

art. 5;

- Allegato "A2": "Disposizioni di carattere generale

Titolo I: art. 1, lett. b), secondo cpv, lett. d) ed e);

art. 2 lettera D);

art. 3, lett. e) secondo e terzo cpv;

art. 3 bis, terzo e quarto cpv;

art. 3 ter, co. 3, p. 1) sostituire "6x3" con "4x3";

art. 3 quinquies;

Titolo II: art. 4, lett. C) e);

art. 6, "Norme generali", terzo cpv;

art. 6 lett. G), secondo cpv;

art. 6 lett. I) punto b);

art. 7, "Altre forme di pubblicità", primo periodo, lett. A) primo e secondo cpv, lett. E) cpv, lett. F) cpv; art. 8, lett. e), secondo periodo;

Titoli IV e Allegato n. 3;

Titolo VI: art. 11, primo, secondo e terzo cpv;

art. 12, lett. D);

art. 13.

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 25 ottobre 1999;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 25 novembre 2002.

E' abrogata altresì ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con il presente regolamento.

ART. 36

Ulteriori prescrizioni in tema di insegne di esercizio

Alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non si applicano gli artt. 7 comma 2,3 e 4; 8 comma 1, 2, 3 e 4; 10; 11 comma 1; 12 comma 1 secondo periodo, 1bis, 5, 6; 33bis del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto dall'art. 35, è abrogata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, come modificata e integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 29 settembre 1997 nei seguenti punti:

- Titolo II, art. 6, lettera A, punto 1; lettera b) limitatamente alle parole "a lettere singole e";

- Titolo II, art. 6, lettera A, punto 1; lettera e);

- Il rilascio di autorizzazioni all'installazione di insegne, annesse e strumentali agli esercizi commerciali e conformi alle norme tecniche, da apporre su immobili non vincolati ma ricadenti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, non è subordinato al rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente tutore del vincolo.